

XXXIII.

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Congedo.* = Lettura di un disegno di legge del deputato Mancardi per la ricostituzione della Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia. = Comunicazione del presidente del Senato della morte del senatore De Notaris; estrazione a sorte di una deputazione per assistere ai funerali. = È fissato al 3 di febbraio lo svolgimento del suddetto disegno di legge del deputato Mancardi e di quello pel decentramento di attribuzioni del Debito pubblico. = Seguito della discussione dello schema di legge sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Voti motivati dei deputati Indelli, Lovito, La Porta, Cairoli, Bertani e Mussi Giuseppe — Osservazioni del deputato La Porta contro quello del deputato Indelli e degli altri proponenti — Il deputato Indelli ritira la sua proposta — Dichiarazioni del relatore Pierantoni e del ministro di grazia e giustizia — Sono ritirati i voti motivati dei deputati Lovito, Filopanti e Cairoli — Osservazioni del presidente del Consiglio sul voto proposto dal deputato La Porta, che è approvato — I deputati Peruzzi e Corte parlano contro il primo articolo — In sostegno il deputato Muratori — Osservazioni del deputato Nanni e suo emendamento — Parole in appoggio, del deputato Filopanti — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia, e sua adesione all'emendamento della Giunta — Considerazioni del relatore Pierantoni in difesa dell'articolo, e contro l'emendamento del deputato Nanni — Reiezione dell'emendamento del deputato Nanni, e approvazione dell'articolo 1. = Il deputato Morrone presenta la relazione sullo schema di legge per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge sui giurati.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. L'onorevole Lucca chiede un congedo di 8 giorni per motivi di famiglia.

(È accordato.)

Gli uffici avendo ammesso alla lettura un progetto di legge dell'onorevole Mancardi, vi si procede.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Progetto di legge per ricostituzione della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, istituita con legge 15 luglio 1859, n° 3595 :

Art. 1.

È creata una Cassa di pensioni, ossia di rendite vitalizie per la vecchiaia.

Essa costituisce un ente morale ed è posta sotto la guarentigia dello Stato.

Art. 2.

Le rendite vitalizie si costituiscono mediante versamenti volontari. Esse possono costituirsi in nome di chi versa il capitale, quanto in favore di terza persona.

Ogni versamento non può essere minore di lire cinque, nè contenere frazione di lira.

Art. 3.

I minori, compiuto l'anno diciottesimo di loro età, possono costituire rendite vitalizie senza l'autorizzazione prescritta dalla legge.

Anche la donna maritata può, senza l'autorizzazione del marito, costituire a se medesima una rendita vitalizia.

Art. 4.

Le somme versate nel corso d'un anno in favore della stessa persona non possono eccedere lire 5000, e nell'interesse dei terzi non si considerano definitivamente applicate alla costituzione della

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

rendita, se non trascorso un anno dal giorno del versamento.

È fatta eccezione, tanto nel un caso che nell'altro, per le somme che si versino da Casse di risparmio, da società di mutuo soccorso o da qualunque stabilimento pubblico, e quelle che da società e stabilimenti privati si impieghino per costituire rendite vitalizie a favore dei loro agenti od operai.

Art. 5.

La costituzione della rendita vitalizia può essere fatta a capitale perduto o a capitale riservato.

Nel secondo caso può convenirsi che, dopo la morte del titolare della rendita, il capitale versato venga restituito, sia agli eredi di esso titolare, sia a chi ne abbia fatto il versamento e suoi aventi causa.

Art. 6.

Il massimo della rendita vitalizia per ogni titolare è di lire 3000.

La rendita vitalizia non potrà espropriarsi, sequestrarsi o cedersi sino a concorrenza di due terzi del suo ammontare.

Art. 7.

L'entrata in godimento della rendita vitalizia deve essere fissato fra l'anno 50° e 65° d'età compiuto.

Le tariffe sono calcolate sino a quest'ultima età.

Le rendite vitalizie che siano da liquidarsi a favore di titolari che abbiano oltrepassato l'anno 65° d'età, saranno liquidate nella misura stabilita per detta età.

Art. 8.

Quando per ferite o per grave infermità legalmente provata il titolare della rendita vitalizia sia reso inabile al lavoro prima che abbia raggiunto il 50° anno d'età, potrà essergli liquidata una pensione vitalizia in ragione dei versamenti operati e del tempo trascorso da tener luogo della rendita costituita per l'anno di godimento.

Art. 9.

Le tariffe delle rendite vitalizie terranno conto:

1° Dell'interesse composto del capitale in ragione del 5 per cento netto da ogni imposta;

2° Della probabilità di morte del titolare della rendita, così rispetto alla età in cui si opera il versamento del capitale, come rispetto a quella da cui si intende che la rendita cominci ad essere servita;

3° Dell'abbandono o della riserva del capitale versato.

L'interesse del 5 per cento sarà computato dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui il capitale è versato.

L'età del titolare si calcola dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui il titolare è nato.

I trimestri cominceranno il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre.

Le tavole di mortalità prese per base del calcolo sono quelle dette di Déparcieux, compiute, quanto ai primi anni della vita, sulle tavole più accreditate.

Art. 10.

Le rendite vitalizie sono pagate a trimestri maturati, e sono passibili delle prescrizioni stabilite dal Codice civile.

Art. 11.

Il titolare della rendita vitalizia, che ha convenuto il rimborso del capitale versato dopo sua morte, può in ogni tempo farne abbandono in tutto od in parte all'effetto di ottenere un aumento di rendita, a condizione che in ogni caso non si oltrepassi il massimo di lire tremila.

Similmente chi ha versato il capitale con riserva di rimborso, sia a se medesimo, sia in favore degli eredi del titolare della rendita, può in ogni tempo farne abbandono, sia per accrescere la rendita vitalizia costituita, sia per costituirne una a se stesso, quando la riserva siasi convenuta in suo favore.

Art. 12.

L'avente diritto ad una rendita vitalizia che ne abbia fissato il godimento prima dell'anno 65° di sua età, può nel trimestre che precede l'epoca prestabilita, chiedere che sia protratto ad un altro anno di sua età, purchè non ecceda il 65°.

La rendita vitalizia il cui godimento è protratto, sarà aumentata proporzionatamente al tempo, a norma delle tariffe in vigore, ma non potrà mai superare le lire tremila, nè dar luogo a rimborso di parte alcuna del capitale versato.

Art. 13.

Avvenuta la morte del titolare della rendita vitalizia, semplicemente costituita o definitivamente liquidata, il capitale riservato, quando non siasene fatto abbandono posteriormente al versamento, è rimborsato agli aventi ragione senza interesse tre mesi dopo che siasene fatta domanda.

Art. 14.

Sono pure restituite senza interessi:

1° Le somme versate irregolarmente per causa di erronea indicazione del nome, cognome, nome del padre, condizione e età del titolare della rendita, o per difetto d'autorizzazione;

2° Le somme di cui l'autorità giudiziaria fosse per ordinare la restituzione;

3° Le somme che al tempo della liquidazione definitiva delle rendite vitalizie non bastassero a costituirne una almeno di lire trenta, od eccedessero

il capitale necessario a formare il massimo della rendita;

4° Tutte le altre somme che per disposizione di legge dovessero essere restituite.

Art. 15.

Quando per effettuare le indicazioni di cui al numero 1 dell'articolo precedente si facesse scientemente uso di documenti falsi o falsificati, e quando si facessero false dichiarazioni a pregiudizio della Cassa, non si farà luogo alla restituzione delle somme versate.

Art. 16.

Il rimborso di qualunque somma, compreso il capitale riservato, è soggetto alla prescrizione trentennaria.

Nel caso preveduto all'articolo 758 del Codice civile il capitale riservato resta devoluto alla Cassa.

Art. 17.

Le somme versate per costituzione di rendita vitalizia e le rendite corrispondenti, saranno notate volta per volta in apposito libretto che sarà dato a chi opera i versamenti.

Art. 18.

In caso di perdita del libretto si provvederà alla sua surrogazione previa le formalità da stabilirsi nell'apposito regolamento.

Art. 19.

I certificati, atti di notorietà ed altri documenti che concernono l'eseguimento di questa legge, sono esenti dal diritto di bollo e da ogni altro di finanza.

Gli atti di nascita e di morte ed i certificati di vita, non che gli atti di notorietà, saranno anche spediti gratuitamente.

Art. 20.

Le somme disponibili provenienti sia da versamenti per costituzione di rendite, sia da interessi riscossi dalla Cassa, saranno successivamente e al più tardi fra giorni otto investite in effetti del debito pubblico.

Gli effetti del debito pubblico saranno iscritti a nome della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, e non potranno alienarsi che coll'autorizzazione concertata del ministro delle finanze e di quello d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 21.

Ogni tre mesi la Cassa iscriverà in apposito registro le rendite vitalizie definitivamente liquidate, e spedirà a favore del titolare della rendita il corrispondente certificato d'iscrizione.

Quando il versamento del capitale siasi operato da terza persona con riserva a suo favore, la Cassa, quando ne sia richiesta, rilascerà, nel tempo stesso, a chi vi ha diritto, una dichiarazione del capitale

che sia da restituirsì alla morte del titolare della rendita.

Art. 22.

La Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia è affidata all'amministratore della Cassa dei depositi e dei prestiti.

Essa formerà però contabilità distinta da quella dei depositi e dei prestiti.

Art. 23.

Le spese di primo stabilimento e quelle d'amministrazione della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, saranno anticipate dalla Cassa dei depositi e dei prestiti e rimborsate coi primi utili della Cassa della vecchiaia.

Art. 24.

È istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio una Commissione superiore incaricata di esaminare le questioni tutte relative alla Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia.

Questa Commissione sarà composta di quindici membri, come segue:

Di due senatori e di due deputati, a nomina delle rispettive Camere;

Di due consiglieri di Stato, a nomina del presidente del Consiglio;

Di un consigliere della Corte dei conti, a nomina del presidente della medesima;

Dell'avvocato generale erariale;

D'uno dei presidenti delle Camere di agricoltura e commercio;

Del segretario generale del Ministero delle finanze;

Del segretario generale del Ministero di agricoltura e commercio;

Dell'amministratore della Cassa dei depositi e dei prestiti;

Di altri tre membri da designarsi fra i rappresentanti dell'industria e del commercio dal ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto col ministro delle finanze.

Questa Commissione sarà rinnovata in ogni quinquennio e sarà presieduta dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Quando la scadenza del quinquennio avvenga nell'intervallo di Legislature o Sessioni, i membri del Parlamento continueranno nelle loro funzioni sino a nuova elezione.

Art. 25.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà ogni anno al Parlamento nazionale una relazione sulla situazione morale e materiale della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, la quale sarà quindi fatta di pubblica ragione mediante inserzione nel giornale ufficiale del regno.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

Art. 26.

Un regolamento d'amministrazione pubblica determinerà la forma dei libretti, il modo col quale devono essere operati i versamenti, sia direttamente che per mezzo di intermediari, quali le Casse di risparmio, le società di mutuo soccorso ed altri stabilimenti pubblici, non che le società e stabilimenti privati, e le casse dei funzionari che possono essere autorizzati a riceverli.

Articolo transitorio.

La Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, di regola, non procederà a liquidazione definitiva di rendita vitalizia, se non compiuto il terzo anno dalla promulgazione della presente legge.

Quindi ogni versamento di capitale per costituzione di rendita vitalizia non può essere ricevuto che a condizione di godimento protratto almeno al quarto anno d'esistenza della Cassa. »

PRESIDENTE. (*Rivolto al deputato Mancardi*) Quando sarà presente l'onorevole presidente del Consiglio, secondo la domanda che gli farò, la Camera stabilirà il giorno in cui questo progetto di legge dovrà essere svolto.

(*Segui di assenso del deputato Mancardi.*)

S. E. il presidente del Senato ha notificato alla Camera la dolorosa notizia della morte del senatore De Notaris.

Ordinariamente ai funerali dei senatori che muoiono in Roma la Camera suole inviare una deputazione. Se non vi sono obiezioni estrarremo a sorte i nomi dei deputati che dovranno rappresentare la Camera a codesta mesta funzione.

Se alla Camera non dispiace, la deputazione sarà di nove membri, sette effettivi e due supplenti.

(*Segue il sorteggio.*)

La deputazione è composta degli onorevoli Fratellini, Manara, Favale, Fazio, Fabrizi Nicola, Ruggeri, Borromeo. Supplenti: Tenerelli e Perelli.

(*Segue una breve pausa.*)

La Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti ha inviato alla Camera la relazione sull'esercizio del 1874. (V. *Documento*, n° VIII.)

Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

Essendosi data lettura, in seguito all'autorizzazione avutane dagli uffizi, di un progetto di legge dell'onorevole Mancardi per la ricostituzione della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, istituita con legge del 15 luglio 1859, noi aspettavamo l'onorevole ministro per le finanze onde fissare il giorno in cui l'onorevole proponente potrà svolgerlo.

DEPRETIS, ministro per le finanze. Io pregherei

l'onorevole Mancardi di volere rinviare lo svolgimento del suo progetto di legge alla settimana prossima. Ho bisogno di assumere alcune informazioni di fatto sulla applicazione del medesimo, e perciò mi occorre qualche giorno di tempo.

MANCARDI. Io non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Mancardi, sono due i suoi progetti di legge: uno sul decentramento delle attribuzioni nell'amministrazione del debito pubblico, l'altro per la ricostituzione della Cassa della vecchiaia?

MANCARDI. Sì, signore.

MINISTRO PER LE FINANZE. Facciamo una sola discussione per la presa in considerazione di queste due proposte di legge.

PRESIDENTE. Questi progetti di legge potranno dunque essere svolti sabato prossimo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sabato della settimana prossima.

PRESIDENTE. Dunque, se la Camera ha nulla in contrario, lo svolgimento di questi due schemi di legge avrà luogo sabato 3 febbraio.

(Lo svolgimento è fissato per quel giorno.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI CONTRO GLI ABUSI DEI MINISTRI DEI CULTI NELLO ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

Furono presentati vari ordini del giorno. Uno dell'onorevole Indelli, che è corollario al suo discorso, quindi non ha più d'uopo di essere svolto.

Un altro dell'onorevole Lovito, che trovasi anche esso nello stesso caso.

Un terzo dell'onorevole La Porta.

Finalmente avvi quello degli onorevoli Cairoli, Bertani A. e Mussi Giuseppe.

Quello dell'onorevole Indelli è così concepito:

« La Camera sospende la discussione della legge per rinviarla al titolo relativo del progetto del nuovo Codice penale. »

Quello dell'onorevole Lovito suona così:

« La Camera rinvia alla Commissione per maggiore precisione di dettato l'articolo primo, e passa alla discussione della legge. »

Quello dell'onorevole La Porta, emendato un momento fa, è così formulato:

« Il sottoscritto propone l'ordine del giorno puro e semplice sugli ordini del giorno dell'onorevole Indelli e dell'onorevole Lovito. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

Quello degli onorevoli Cairoli, A. Bertani e Mussi Giuseppe è nei termini seguenti :

« La Camera confidando che il Ministero non mancherà di tutelare i diritti dello Stato e del laicato contro le invasioni clericali passa alla discussione degli articoli. »

L'onorevole La Porta vuole svolgere il suo ordine del giorno ?

LA PORTA. Se lo permette.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LA PORTA. L'obbiettivo del mio ordine del giorno, come ben si comprende, è quello di respingere ogni proposta sospensiva della discussione della legge, è quello di sgombrare il passo alla discussione dei suoi articoli. Il significato del mio ordine del giorno in poche parole, lo dichiaro alla Camera, è l'affermazione dell'opportunità di questa legge, siccome quella destinata a riempire una lacuna che improvvidamente fu creata dopo la legge delle garanzie, sopprimendo alcuni articoli del Codice penale.

Io ritengo e dichiaro che giudice competente di questa opportunità è per me l'onorevole ministro guardasigilli, che alla responsabilità dell'amministrazione della giustizia aggiunge quella di tenere armato di sanzioni penali il potere civile di fronte ad ogni associazione religiosa che vive e si agita nello Stato.

Il mio ordine del giorno significa fiducia nella politica ecclesiastica del Ministero presieduto dall'onorevole Depretis, interpretata dall'onorevole Mancini; è l'affermazione di quella politica, che nell'ultima discussione sulla polizia ecclesiastica, il partito a cui mi onoro di appartenere, ebbe ad affermare solennemente.

È la politica che non vuole martiri, ma non vuole impunità. È la politica che non corre dietro ad astratte teorie, ma giudica i fatti concreti che si svolgono nello Stato; e non vuole che l'autorità suprema civile venga a trovarsi disarmata di fronte agli abusi che si possono commettere a danno dei suoi diritti, a danno delle leggi.

È la fiducia che il disegno di legge che ha promesso di presentare il Ministero sull'articolo 18 della legge delle garanzie, sarà conforme al programma del partito progressista nazionale; e nel tempo stesso una riserva all'articolo 1 della legge attuale; è fiducia che l'onorevole guardasigilli e la Commissione troveranno una redazione che meglio corrisponda ai desiderii della maggioranza della Camera.

E questa mia fiducia è confortata dalle solenni dichiarazioni, fatte nel suo discorso, dall'onorevole guardasigilli, quando egli ebbe a dichiarare, che solo per facilitare il voto della legge al Senato, con

la stessa formula con cui quel ramo del Parlamento la votò, egli accettò una redazione che lasciava qualche cosa a desiderare.

Ora, di fronte a delle difficoltà, a delle osservazioni, a dei desiderii, a delle preghiere che i suoi amici della maggioranza gli hanno espresso, io sono convinto che l'onorevole guardasigilli e la Commissione troveranno una redazione che risponda meglio al concetto della legge, e che trovi il voto facile della maggioranza.

E ciò potrà farsi senza timore che la nuova redazione dell'articolo 1 venga rigettata dal Senato; poichè esso che concesse un articolo largo e indefinito, non potrà, conservatore com'è, negare il suo voto ad un articolo che ne determini il concetto in senso più conservatore di quello da esso accettato. Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'ordine del giorno puro e semplice, e spero che, spiegato il suo significato, i miei amici della maggioranza vorranno accettarlo, onde la legge possa far cammino, e si venga all'approvazione di un articolo 1, che meglio risponda al concetto della maggioranza e del Ministero stesso.

INDELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che ?

INDELLI. Sull'ordine del giorno dell'onorevole La Porta.

PRESIDENTE. Non c'è che rispondere.

INDELLI. Ma ha domandato che si passasse all'ordine del giorno puro e semplice sul mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Su tutti gli ordini del giorno.

INDELLI. Compreso il mio; nel tutto si comprende la parte. (*Si ride*)

L'onorevole La Porta aveva presentato un ordine del giorno, che io leggo stampato, con cui si invitava la Camera di passare all'ordine del giorno puro e semplice sulla mia proposta.

LA PORTA. No; è un errore.

INDELLI. Ora sento che egli l'abbia corretto nel senso di abbracciare anche l'ordine del giorno Lovito. Per altro il significato dell'ordine del giorno rimane sempre unicamente diretto alla mia proposta, perchè l'ordine del giorno Lovito dice:

« La Camera rinvia alla Commissione per maggiore precisione di dettato l'articolo 1, e passa alla discussione della legge. »

L'onorevole La Porta, nello spiegare la sua proposta, mi ha fatto grazia di dire che il guardasigilli e la Commissione non hanno difficoltà di correggere e di emendare l'articolo 1 nella sua dizione, e quindi il suo ordine del giorno più non ferisce quello proposto dall'onorevole Lovito.

Dopo queste spiegazioni rimane la sua proposta

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

diretta contro il m o ordine del giorno, perchè io ho proposto la sospensiva piena della legge.

Ora per verità io non posso intendere... (*Si ride*)

PRESIDENTE. Onorevole Indelli, la Camera ha capito quello che è l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole La Porta, e non c'è bisogno d'interpretazione. Del resto, l'onorevole La Porta si è spiegato.

INDELLI. Io debbo fare una dichiarazione...

PRESIDENTE. Mi permetta di osservarle che ella non può avere la parola, appunto perchè, se anche dovesse combattere l'ordine del giorno puro e semplice, bisogna anzitutto chiedere alla Commissione se accetta questa proposta dell'onorevole La Porta.

INDELLI. Io non ho voluto fare altro che spiegare...

PRESIDENTE. Ma io la voglio mettere sulla via perchè non seguano discussioni inutili.

INDELLI. La ringrazio.

PIERANTONI, relatore. In nome della Commissione debbo dichiarare alla Camera che noi respingiamo l'ordine del giorno sospensivo proposto l'altro ieri dall'onorevole Indelli. Dichiaro parimente che sinora la Commissione è stata riunita per interpretare il vivissimo desiderio della Camera, cioè che l'articolo primo della legge ricevesse una redazione più concreta.

La Commissione ha chiamato nel suo seno l'onorevole ministro guardasigilli ed i proponenti dei diversi emendamenti, ed è riuscita a redigere un emendamento che potrà, spera essa, corrispondere ai desiderii della Camera. Quando sarà esaurita la serie degli ordini del giorno che la Commissione spera possa essere assorbita dalla votazione dell'ordine del giorno puro e semplice, allora sarà ufficio del relatore indicare quali sono i termini dell'emendamento apportato all'articolo primo.

PRESIDENTE. Ma io chiedeva alla Commissione se accetta l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole La Porta.

PIERANTONI, relatore. Sì, signore.

PRESIDENTE. Ora l'onorevole Indelli ha acoltà di parlare.

INDELLI. Continuando dopo questa piccola parentesi del relatore della Commissione, io debbo dire che l'ordine del giorno dell'onorevole La Porta, con gli intendimenti che ha enunciato alla Camera, e nel modo come è formulato, è, me lo permetta, un pleonasma parlamentare.

È naturale che chi non vota la proposta sospensiva, vuol passare alla discussione degli articoli.

Ora il proporre un ordine del giorno puro e semplice sulla mia proposta sospensiva, significa la stessa cosa.

PRESIDENTE. Ma si capisce questo. Se vuol dare alla Camera questa lezione, è inutile. Ci penserà il presidente...

INDELLI. Ma debbo fare la dichiarazione che, se non si vota la mia proposta... (*Interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Allora rientreremo nella discussione generale che è stata chiusa. Il regolamento vi si oppone.

INDELLI. Ma io debbo dichiarare (*Segni d'impazienza*) che insisto sulla mia proposta sospensiva; e se si vota l'ordine del giorno dell'onorevole La Porta, voterò contro, perchè io ho degli intendimenti perfettamente opposti ai suoi; vale a dire, sono perfettamente d'accordo con lui nei principii, ma ritengo che la legge, come è formulata, non ne esprima, ma ne viola il concetto.

PRESIDENTE. L'ha già detto e ripetuto più volte.

Una voce a sinistra. Ha parlato dieci volte!

PRESIDENTE. Rileggo ora l'ordine del giorno firmato dagli onorevoli Cairoli, Bertani e Mussi G.

Esso è così concepito:

« La Camera, confidando che il Ministero non mancherà di tutelare i diritti dello Stato e del laicato contro le invasioni clericali, passa alla discussione degli articoli. »

L'onorevole Cairoli ha facoltà di parlare per svolgere quest'ordine del giorno.

CAIROLI. Svolgerò brevemente il mio ordine del giorno, cominciando a dichiarare, in nome anche degli amici firmatari, che, votando questo progetto di legge, non crediamo di peccare d'incoerenza, di capitolare colle nostre convinzioni, di dimenticare il nostro passato. Devoti alla libertà di coscienza, abbiamo patrocinato sempre contro coloro che la bandivano colle parole, per trasgredirla coi fatti. (*Bravo!*) Ma questo progetto di legge, così strenuamente difeso e combattuto, può sembrarci incompleto, non eccessivo.

Noi ammettiamo che nei rapporti tra i sacerdoti ed i credenti lo Stato non deve intervenire mai, eccettuati gli abusi dai quali deriva evidentemente la violazione della legge, ed il perturbamento della pubblica quiete.

Ma, sebbene non sia precisa la desiderabile demarcazione di questi confini, non ravvisiamo nel progetto di legge l'intendimento di una tirannica tutela sulle funzioni ecclesiastiche, non prevediamo il nuovissimo martirio di preti tradotti in carcere per il capriccio dell'autorità politica, non crediamo possibile l'intervento dei carabinieri nella somministrazione dei sacramenti.

Nemico di ogni intolleranza politica e religiosa, non mi oppongo a questo progetto di legge, perchè

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

non mi associo al lugubre presagio di taluno che crede possa produrre una perpetua polemica teologica tra la potestà civile ed il sacerdozio. Ma il massimo interesse sociale armato del diritto e del dovere della difesa sconsiglia l'indulgenza, della quale non vi è riscontro in altri paesi, e nel nostro si è tanto abusato in passato, largheggiando favori, chiudendo gli occhi ai pericoli, accarezzando la fantastica utopia di una conciliazione fortunatamente impossibile. (*Benissimo!*)

Ma le ostilità non si arrestarono davanti alle genuflessioni, perchè sta contro di noi non la pertinacia di una setta, ma un'istituzione che spegnerebbe la vita di un popolo per prostrarre di un giorno la sua agonia. (Bravo! *Benissimo! a sinistra*) È una guerra di apostoli convinti, ma di nemici implacabili che non interrompono le offese, non mascherano le minacce, e maledicono imperterriti i progressi della società civile, i suoi trionfi, le sue aspirazioni.

L'annuncio quindi di una nuova vigorosa politica fu accolto con entusiastico plauso dei rappresentanti della nazione; la quale, dalla provvida sapienza, dalla somma perspicacia, dallo specchio patriottismo dell'illustre Mancini, che spesse volte additava i pericoli ed accennava i mezzi per provvedervi, ne attende altri più efficaci dei proposti, identici a quelli presentati dal caduto Ministero.

Io quindi non comprendo le aspre censure dei giornali che ne furono i sostenitori. Ciò attesta che l'interesse di partito spegne perfino le reminiscenze dei fatti ed offusca la serenità dei giudizi. Che i nostri non siano turbati da preconcette simpatie lo provano gli eloquenti discorsi fatti da amici devoti al Ministero, ma contrari al progetto di legge, perchè lo credono offensivo alla libertà di coscienza.

Io rispetto le apprensioni di questi sinceri amici della libertà, ma confesso che non le comprendo quando le vedo espresse da coloro che hanno incoraggiato quella funesta politica che ha consegnato l'arma del privilegio in nome della libertà. (*Benissimo!*)

Coloro che vogliono incolpe, sottratta ad ogni vigilanza, la pericolosa potenza della setta clericale per tenerezza della libertà, domandino che siano cancellate le tracce delle offese che le furono fatte. I mecenati della tolleranza religiosa comincino a reclamare la vera uguaglianza dei culti e che sia tolto al cattolico la supremazia ufficiale che gli hanno assicurato con formidabili mezzi di predominio; ma sin quando non è fatto il disarmo dei privilegi, sono inevitabili le cautele. Per comprendere la necessità dei provvedimenti, bisogna risalire all'origine dei pericoli, alle concessioni largheg-

giate col passaporto delle formule. Per esse il Papa ha un potere temporale in più angusto spazio, ma dichiarato inviolabile, libero nelle cospirazioni, col medioevale diritto d'asilo, ha le prerogative della sovranità; ha ai suoi cenni un esercito numeroso, disciplinato, sparso nel mondo; il basso clero, la plebe, soggetta per paura, i magnati, l'oligarchia dei vescovi devoti per interesse, con una parola di ordine, una consegna precisa, con un divieto preciso di riconoscere il Governo nemmeno colla domanda dell'*exequatur*.

È dunque una necessità la difesa, è un pericolo l'accecamento della fiducia dei precedenti Ministeri. Noi rispettiamo le intenzioni, ammettiamo la buona fede delle utopie, ricordiamo senza rancore perfino il sogno della conciliazione, colla quale gli avversari speravano di farsi arbitri fra il passato e l'avvenire, fra due forze contrarie. Come non sia impresa impossibile così lo spingere il Papato, come rattenere il progresso. (*Bravo!*)

Noi desideriamo lo Stato non escluso dal terreno religioso; ma non è così quando vi ha un culto ufficiale, e la sua prevalenza affermata dalla legge è riconosciuta nella scuola, nelle quali, sebbene tutti i cittadini sono contribuenti senza distinzione di credenza, il Catechismo è il cardine dell'istruzione primaria. Quindi tra le nostre aspirazioni vi è l'insegnamento laico. Noi pure vorremmo attuata la completa separazione della Chiesa dallo Stato; ma fu questa la sbagliata epigrafe delle guarentigie, che hanno stretto maggiori vincoli; mettendo le usurpazioni della Chiesa sotto il patrocinio dello Stato. *Libera Chiesa in libero Stato*, fu una bella frase, ma in nessun paese come in Italia, dove la Chiesa si atteggia a vittima colla maschera del martirio, fu data ad essa tanta indipendenza di azione, tanta potenza di privilegi. Non è prudenza quindi rinunciare al diritto della difesa. I sacerdoti possono abusare del loro ufficio anche nella sfera spirituale, offendendo i diritti sociali che lo Stato deve tutelare.

Tra questi il matrimonio civile. Quindi tra i peggiori abusi l'ecclesiastico, consentito senza quello, malgrado la convinzione della nullità, e la previsione dei danni inflitti all'incolpata ignoranza, la quale sconta spesso l'errore colla perpetua vergogna e la fa scontare sempre alle vittime più innocenti, ai figli. (*Benissimo!*) Perchè lo Stato che li difende dalla mala fede dei genitori non li proteggerà contro la loro stupidità? Io quindi avrei desiderato che in questo progetto di legge fosse introdotta una disposizione da molti anni reclamata, e mantenuta perfino nel Belgio malgrado l'onnipotenza del partito cattolico, come ha ricordato l'egregio Pieran-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

toni nella sua splendida relazione, la quale con preciso e rapido riassunto ha indicato le consimili disposizioni vigenti in tutti gli altri paesi.

Io sarei perciò lieto che l'illustre Mancini accettasse l'articolo proposto dall'onorevole Filopanti.

Ma attendiamo da lui altri efficaci provvedimenti contro le esorbitanze della setta clericale. Fra gli attuati, ancora imperfetti, sta in prima linea la soppressione delle corporazioni religiose. È quindi desiderabile una legge onde completare quella che per le molte lacune e dai fatti recenti è provata insufficiente.

Citerò il più grave, cioè, una sentenza del tribunale di Roma sulle Oblate di Tor de' Specchi.

Il tribunale in prima istanza aveva confermato la deliberazione della Giunta liquidatrice la quale, applicando la legge della soppressione delle corporazioni religiose, decretò l'alienazione dei beni; ma il ricorso in Cassazione della Giunta contro la sentenza contraria del tribunale di appello fu respinto. Il tribunale d'appello, considerando che la Bolla di Eugenio IV che istituì il sodalizio delle Oblate è permissiva, le ritenne escluse dalla legge di soppressione.

Io non voglio e non debbo censurare la sentenza del tribunale; essa, come osservò il giornalismo liberale con unanimi commenti, prova che la legge è imperfetta, che il suo scopo non è raggiunto, che la soppressione delle corporazioni religiose non è una realtà, potendo molte di esse rimanere, altre risorgere. L'albero avrà rigogliose ramificazioni se non si provvede; il pericolo è evidente, e suscitò quindi naturalmente un grido di allarme.

Nel Belgio l'abilità degli inganni e l'audacia dei sofismi ha ricostituita la manomorta sotto gli auspici della libertà, a tutto beneficio della setta clericale. (*Bravo!*) La sua malefica potenza progressivamente funesta dovrebbe impensierire gli imprudenti consiglieri di una indulgenza feconda di pericoli, perchè provvida di favori al nemico e dovrebbe incutere spavento l'esempio del Belgio, quasi ribelle ai principii della sua eroica risoluzione, infestato dalle corporazioni religiose, che aveva espulse.

Le erbe parassite hanno una maravigliosa potenza di vegetazione ed in pochi anni sono padrone del campo, se non si tagliano sul nascere. Le corporazioni religiose potranno moltiplicarsi in Italia senza appiattarsi nelle tenebre, se con una nuova legge non si completa quella che volle rimuovere il maggiore ostacolo alla civiltà coll'impedire il più colpevole suicidio dell'uomo, cioè la volontaria abdicazione del libero arbitrio coi voti monastici. Ma essi sono ancora leciti: la schiavitù continuerà assumendo l'aspetto che il Vaticano saprà dargli sotto

l'egida dei tribunali così rispettosi delle Bolle papali permissive. (*Bravo!*)

Ma noi speriamo che l'illustre Mancini provvederà colla presentazione di un apposito progetto di legge. Non demandiamo il quando, non siamo impazienti, perchè fidenti, perchè sicuri che egli camminerà senza esitazione sulla gloriosa via tracciata dalle sue promesse, dai suoi principii, dal suo passato. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. Farò brevi dichiarazioni, acciò si conosca l'avviso del Governo sui vari ordini del giorno proposti.

Quanto all'ordine del giorno Lovito, il quale non desiderava che il rinvio alla Commissione dell'articolo 1, acciò ne fosse determinato con maggiore precisione il dettato, esso rimane inutile, dappoichè quel desiderio si trova soddisfatto, avendo questa mattina io avuto l'onore di intervenire nel seno della stessa Giunta appunto a questo scopo.

Rimangono due altri ordini del giorno: l'uno degli onorevoli Cairoli, Bertani e Mussi; l'altro dell'onorevole Indelli.

Il primo racchiude una mozione patriottica, la quale d'incoraggia a procedere innanzi nell'intrapreso cammino, ed esprime la fiducia che il Ministero non mancherà di tutelare i diritti dello Stato e del laicato contro l'invasione clericale. Il Governo nulla avrebbe in contrario all'accettazione di quest'ordine del giorno, il quale è stato illustrato dall'onorevole Cairoli con quella sua parola infiammata ed eloquente che quest'Assemblea è usata ad ascoltare sempre con simpatia ed ammirazione.

Io debbo anzi ringraziarlo degli attestati di fiducia che egli ha espresso verso il Ministero, e non saprei meglio ad essi corrispondere che con franche e leali dichiarazioni.

Che cosa si vuole, invitandoci a progredire oltre nel nostro sistema di politica ecclesiastica? Dichiaro ai miei amici apertamente e lealmente, che qualunque proposta di abrogazione o mutamento della Legge delle Garentie del 13 maggio 1871 incontrerebbe da parte mia e dei miei colleghi una invincibile resistenza.

In questa parte della nostra legislazione non sarebbe possibile indurci ad introdurre modificazioni e cambiamenti; crederemmo compromettere la fiducia che il senno italiano riscuote dal mondo civile.

Con quella Legge l'Italia stimò dover suo di farsi malleadrice innanzi al mondo cattolico della completa indipendenza del supremo Pontefice nell'esercizio della sua podestà spirituale.

Non è un sacrificio codesto da nostra parte; non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

è che l'applicazione del grande principio di libertà religiosa, al quale da tutte le parti di quest'Assemblea in questi giorni ho udito rendere omaggio.

Or dunque non posso alimentare negli amici del Ministero fallaci illusioni, e speranze di imprudenti mutazioni. Io almeno non sarei il Ministro disposto a secondare tal sorta di eccitamenti, come già nella semplice qualità di Deputato contraddissi ad una proposta somigliante dell'onorevole Petruccelli. Io considero come un debito di onore e di lealtà per l'Italia la stabilità delle istituzioni fondamentali che mirano a così alto scopo, qualunque sia il partito politico chiamato al Governo. (*Bene! a destra*)

Ma, signori, ben può esservi necessità ed opportunità di altri provvedimenti. Vi è la Legge riservata espressamente nell'articolo 18 di quella medesima del 1871; essa potrà largamente adempiere allo intento di introdurre ed ordinare serie ed efficaci garanzie dei diritti dello Stato e del laicato, in faccia alle invasioni ed alle esorbitanze del partito clericale. Questa Legge, informata a liberali intendimenti, vi sarà presentata, e permetterà di discutere le più importanti questioni sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Se a noi si chiede un'attitudine vigorosa ed energica in tutti i giorni, il Governo sente il dovere di mantenerla, senza farla giammai degenerare in ostilità o vessazioni persecutrici, per impedire gli abusi dell'alto clero i quali meritino repressione.

Terrà conto il Governo ben anche dei consigli e delle osservazioni che ci vengono dall'onorevole Cairoli, per consacrare accurati studi alla questione ben delicata dei modi più efficaci per impedire il rinascimento o il mantenimento nelle varie città del regno di vere corporazioni religiose mal dissimulate.

Lungi da me il pensiero di accettare allusioni di censura a pronunciati dell'autorità giudiziaria, ispirati a magistrati imparziali unicamente dai principii della giustizia e dalla necessità d'interpretare le Leggi, secondo i criteri suggeriti dalle circostanze che in ciascuna specie s'incontrano; nè solamente a Roma, ma altresì a Milano ed altrove, questioni analoghe a quella cui alludeva l'onorevole Cairoli, furono discusse e decise nel medesimo senso.

Ma quando egli leva un grido di salvezza, additandoci i pericoli nei quali la Francia e il Belgio sono caduti, noi raccogliamo questo salutare avvertimento, e promettiamo di studiare la questione, e di fare ogni opera acciò pericoli somiglianti siano risparmiati al nostro paese.

Dall'altra parte l'onorevole Indelli vi presenta una mozione, che chiamerò dilatoria e timida, di sospensione, ed oggi, dopo quattro giorni di discussione, insiste sulla medesima, benchè ormai la Ca-

mera sia illuminata, nè al certo potrebbè in avvenire attendere una discussione più ampia per pronunziarsi definitivamente in qualunque senso sul merito della Legge.

È superfluo dichiarare che il Ministero si oppone energicamente a codesta mozione, e vi si oppone ancora più dopo che ieri l'onorevole Minghetti, dimenticando di essere stato il capo del Gabinetto che aveva presentato e difeso innanzi al Senato il testo medesimo di questa Legge ora sottoposta alla vostra approvazione, facendo prevalere la sua strategia oppositrice allo spirito di paternità che avrebbe dovuto renderlo benevolo verso lo stesso progetto di legge (*Risa a sinistra*), non dubitò di sorgere per associarsi di gran cuore alla proposta sospensiva dell'onorevole Indelli. (*Bravo! Bene! a sinistra*)

Egli disse che avrebbe compreso questi articoli di legge, come perfettamente giusti e ragionevoli, in un Codice Penale, ma che in una Legge speciale, cioè nella forma attuale assumevano un carattere politico ed un significato, che egli riputava inopportuno.

Ora, poichè una questione di fiducia non è posta in occasione di questa legge, io domanderei all'onorevole Minghetti in che consista questo carattere politico della legge medesima.

Se io non m'inganno, egli mostrasi immemore che durante la sua amministrazione i più autorevoli ed eminenti del suo stesso partito gli fecero severi rimproveri di fiacchezza e tolleranza circa la politica ecclesiastica. Sì, dall'onorevole Sella sino all'onorevole Guerrieri-Gonzaga, molti uomini politici sostenitori del Ministero precedente, parlando agli elettori, disapprovarono quella politica... (*Bravo! Benissimo! a sinistra*) e sarei quasi per dire che lo stesso onorevole Minghetti, indirizzando la parola ai suoi elettori di Legnago, sentì il bisogno di recitare in qualche modo il *mea culpa*.

Ora dunque quale è il significato politico, che noi abbiamo voluto e vogliamo dare all'attuale progetto di legge? Quello che intendevamo inaugurare con la nuova amministrazione, una politica di maggiore fermezza ed energia a tutela e difesa dei diritti dello Stato in faccia agli abusi ed alle aggressioni della reazione clericale. E noi affermiamo altamente questo concetto e scopo politico della legge; anzi in nome di questo principio noi domandiamo l'approvazione agli amici sinceri di libertà. (*Bene!*)

L'onorevole Indelli disse che dopo le dichiarazioni dell'onorevole Minghetti che a lui si associò, la sua posizione parlamentare rimaneva chiarita. Non spetta a me di giudicarne; ne giudicherà la Camera.

Io non posso che pregare vivamente la Camera

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

stessa di respingere la sua mozione sospensiva, adottando l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole La Porta, il quale ha anche il merito di abbreviare il compito di quest'Assemblea, che deve consacrare il suo tempo a ben altri gravi e molteplici doveri.

Vogliate adunque, o signori, col vostro voto calmare un doloroso dubbio, che la proposta sospensiva dell'onorevole Indelli e dell'onorevole Minghetti che a lui si è associato, ha destato fra gli amici del progresso; vogliate affermare altamente la vostra vocazione riformatrice, dando il voto favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole La Porta. (Bene! a sinistra)

INDELLI. Domando la parola per una dichiarazione. (*Mormorio a sinistra*)

PRESIDENTE. Ha la parola.

INDELLI. Mi sorprendono le impazienze dei miei amici in una discussione tanto seria, nella quale sono in lotta due sentimenti, due doveri egualmente nobilissimi, ed io debbo assumere la responsabilità della scelta, vale a dire i doveri che noi abbiamo verso il partito politico, da una parte, dall'altra quelli dei propri convincimenti.

L'onorevole guardasigilli ha ricordato che ieri, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Minghetti, le quali succedettero alla difesa della legge, fatta dall'onorevole Chiaves, riteneva che non si facesse più questione di partito, che ciascuno dovesse votare secondo i propri convincimenti.

Oggi poi dalle sue dichiarazioni rilevo che in certa guisa egli ha dei dubbi intorno alla posizione che i partiti hanno acquistato l'uno verso dell'altro in questa discussione.

Per parte mia, ho compito il mio dovere; ho espresso le mie opinioni. A parer mio questa era una discussione che doveva farsi all'epoca della discussione del Codice penale; non sarò io che ingenererò dei dubbi e delle incertezze nelle fila del mio partito, e relativamente al Gabinetto, nel quale ho piena fiducia. Ritiro quindi la mia proposta, mi astengo dalla votazione per passare alla discussione degli articoli, e voterò in ultimo secondo la mia coscienza. (*Segni di adesione*)

PRESIDENTE. C'è un altro ordine del giorno presentato dall'onorevole Panattoni dopo chiusa la discussione generale.

Come la Camera sa, questo non può essere svolto, giusta la giurisprudenza parlamentare stabilita da 12 anni in qua.

L'ordine del giorno è così concepito:

« La Camera invita il ministro a presentare un progetto di legge che assicuri la sorte del basso clero e ne tuteli l'indipendenza. »

L'onorevole Indelli, avendo ritirato il suo ordine del giorno, non vi resterebbe che quello presentato dall'onorevole Lovito.

Voci. Quello riguarda le disposizioni dell'articolo.

PRESIDENTE. Lo so, riguarda l'articolo 1. Duolmi che l'onorevole Lovito non sia alla Camera; forse, se egli avesse udite le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro di grazia e giustizia e dall'onorevole relatore, l'avrebbe ritirato.

Una voce a sinistra. Senza dubbio!

PRESIDENTE. Ad ogni modo io non posso fare a meno di metterlo ai voti.

Voci. No! no! È stato in seno della Commissione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice, quando è sopra un solo ordine del giorno, non importa se non che la negazione. Quindi coloro che vogliono votare contro l'ordine del giorno dell'onorevole Lovito, votano per l'ordine del giorno puro e semplice. Ma l'ordine del giorno puro e semplice non avrebbe più ragione di essere...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi è quello dell'onorevole Bertani.

PIERANTONI, *relatore.* A nome della Commissione devo dichiarare che l'onorevole Lovito, ora assente, è stato uno dei proponenti emendamenti che sia intervenuto alla riunione della Commissione, sicchè pare dunque abbia ritirato la sua proposta. Altrimenti si crea una causa pernicioso di effetti. Possiamo, si può dire, rispondere che l'ha ritirato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Panattoni propone un novello ordine del giorno, che il regolamento non gli concede di svolgere. Esso, nel modo come è concepito, è in termini così vaghi e generali, che sarebbe difficile dargli un'adeguata risposta. Questo solo posso dichiarargli, essere a cuore a me, ed all'intero Gabinetto, di venire in aiuto al basso clero, non solo proteggendolo e difendendolo dai soprusi che vengano dall'alto, ma ancora sovvenendolo economicamente nelle condizioni penuriose in cui versa.

A questo scopo principalmente potrà soddisfare una parte delle disposizioni di quella Legge riservata dall'articolo 18 della Legge sulle Guarentie, in cui si provvederà intorno all'amministrazione ed al godimento della proprietà ecclesiastica. Noi terremo davanti agli occhi costantemente questo grande ed importante bisogno.

Per ciò che riguarda la votazione, a me pare che, ritirandosi, o no, l'ordine del giorno Panattoni, sempre vi saranno parecchi ordini del giorno, e quindi si avrà ragione di chiamarvi a deliberare sull'ordine del giorno puro e semplice.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni insiste nel suo ordine del giorno ?

PANATTONI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ciò posto, non rimane più che l'ordine del giorno dell'onorevole Lovito, e quello degli onorevoli Cairoli, Bertani Agostino e Mussi i quali riguardano due cose affatto diverse, e che perciò metterò ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome dovrebbe, per norma regolamentare, essere posto ai voti prima di ogni altro l'ordine del giorno puro e semplice, non vorrei che ne risultasse alcun equivoco. Poichè coloro che voterebbero l'ordine del giorno puro e semplice, sembrerebbero avversi all'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Cairoli e Bertani, mentre io aveva dichiarato, a nome del Governo, che nulla aveva di contrario alla sua accettazione. Quindi lascio giudice lo stesso onorevole Cairoli, se gli sia conveniente di ritirarlo, contentandosi delle esplicite dichiarazioni che ho fatte a nome del Ministero.

GHINOSI. A me pare che l'ordine del giorno puro e semplice abbia un senso quando si trova in presenza di due o più voti motivati.

Per contrario, non ha senso veruno quando non rimane davanti a noi che un solo ordine del giorno.

Avvegnachè in quest'ultimo caso l'ordine del giorno puro e semplice non significa nè può significare altro che la reiezione della proposta. Siccome però nel caso pratico l'unico ordine del giorno superstito è quello dell'onorevole Cairoli, accettato dal Ministero, così parmi evidente che non abbia più ragione di essere l'ordine del giorno puro e semplice presentato dall'onorevole La Porta, il quale, credo e spero, che vorrà ritirarlo.

LA PORTA. Io ho presentato l'ordine del giorno puro e semplice quando vi erano varie proposte sospensive, e al fine di rigettarle complessivamente, e di passare alla discussione degli articoli.

L'ordine del giorno dell'onorevole Cairoli è venuto dopo, ed esso, per i termini coi quali è formulato, importando fiducia nella politica ecclesiastica del Gabinetto, e approvazione della legge, non poteva, nè può essere compreso nelle conseguenze politiche del mio ordine del giorno.

Nè poteva essere altrimenti, rammentando come l'onorevole Cairoli abbia dato il suo voto insieme all'onorevole Mancini e a me nella famosa interpellanza sulla polizia ecclesiastica dall'onorevole Mancini e da me provocata.

Ora però, dopo le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, il quale ha espresso i suoi intendi-

menti sull'ordine del giorno, le manifestazioni fatte nel suo discorso, dall'onorevole Cairoli, io credo che niente altro di meglio rimanga a farsi dall'onorevole Cairoli e da me, che ritirare i nostri ordini del giorno, e insieme prendere atto delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia, e venire alla discussione degli articoli. Così possiamo togliere di mezzo tutti gli ordini del giorno ed entrare subito nella discussione degli articoli, e lo possiamo fare più agevolmente dopo l'emendamento annunziato dall'onorevole guardasigilli, il quale spiana la via al voto della legge. Desidererei anzi che l'emendamento concordato fosse letto prima della votazione sul passaggio alla discussione degli articoli, perchè il medesimo non fa che confermare vieppiù quella fiducia che abbiamo pienissima nell'onorevole guardasigilli e nella Commissione.

PRESIDENTE. Resta sempre l'ordine del giorno dell'onorevole Lovito.

Una voce. Non è presente.

Altra voce. Il relatore ha dichiarato che può ritenersi come ritirato.

PRESIDENTE. Non importa che non sia presente; quanto alla Commissione, essa non ha mandato a questo riguardo, poichè spetta alla Camera il votare sulla sua proposta, cioè il respingerla od approvarla.

L'ordine del giorno dell'onorevole Lovito è così concepito :

« La Camera rinvia alla Commissione per maggiore precisione di dettato l'articolo primo, e passa alla discussione della legge. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Si passa alla votazione dell'ordine del giorno degli onorevoli Cairoli, A. Bertani e Mussi Giuseppe. Lo rileggo :

« La Camera confidando che il Ministero non mancherà di tutelare i diritti dello Stato e del laicato contro le invasioni clericali, passa alla discussione degli articoli. »

SELLA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA. Come avete veduto dallo svolgimento della discussione, da questa parte (*Accennando a destra*) vi sono alcuni i quali sono disposti a votare la proposta di legge, desiderandone i miglioramenti possibili, e dall'altra parte (*Accennando a sinistra*) altri vi sono che non credono di poterla votare, specialmente come è presentata. In questo stato di cose, vi è fra noi taluno che avrebbe votato contro l'ordine del giorno dell'onorevole Indelli ed avrebbe votato in favore dell'ordine del giorno puro

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

e semplice, imperocchè in questo non entrava questione di fiducia, o di politica rispetto al Ministero, ma l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cairoli, Bertani e Mussi contiene nel modo più esplicito la questione di fiducia. (*Movimento*)

Per conseguenza mi immagino che nessuno nella Camera si aspetterà che per parte nostra si voti; ma ciò non impedirà poi a quelli che sono favorevoli alla legge di votarla quando verrà in votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta insiste nel suo ordine del giorno puro e semplice?

LA PORTA. Debbo fare una breve dichiarazione.

Il mio ordine del giorno puro e semplice è un voto pieno di fiducia nel Ministero, poichè esso non fa che sgombrare la via da tutte le proposte sospensive, ed accelerare la discussione della legge.

L'ho dichiarato all'onorevole Cairoli, e l'ho pregato a prender atto delle dichiarazioni lusinghiere dell'onorevole ministro al suo indirizzo; però, dopo le parole dell'onorevole Sella, trovandomi al banco della Presidenza, ho scritto, in sostituzione dell'ordine del giorno puro e semplice, un ordine del giorno col quale la Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, passa alla discussione degli articoli.

SELLA. Voteremo contro.

LA PORTA. Voterà contro, questo è quello che tutti noi desideriamo. (*Risa e movimenti*)

PRESIDENTE. L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare.

BERTANI A. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sella, mi è tanto più necessario di insistere nella votazione dell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare insieme coi miei amici.

PRESIDENTE. Abbiamo dunque di fronte due ordini del giorno, quello degli onorevoli Cairoli, Bertani e Mussi, ed un altro dell'onorevole La Porta in sostituzione del suo ordine del giorno puro e semplice, il quale suona così: « La Camera prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, e passa alla discussione degli articoli. »

Siccome dei due ordini del giorno il più largo è quello dell'onorevole La Porta, bisogna votare prima su quest'ultimo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Veramente, dopo le dichiarazioni fatte dal Governo, dopo le dichiarazioni dell'onorevole La Porta, il quale ha voluto persuadere gli onorevoli Cairoli, Bertani e Mussi che il loro ordine del giorno, una volta accettato dal Governo, corrisponde perfettamente a quello dell'onorevole La Porta, il quale, perchè più generico, comprende meglio le dichiarazioni del Governo e l'ordine del giorno stesso dell'onorevole

Cairoli ed altri, mi pare che questi per semplificare la discussione potrebbero ritirare il loro ordine del giorno, dal punto che il Governo ritiene che quello presentato dall'onorevole La Porta ha il medesimo significato.

Dopo queste dichiarazioni, mi pare che non dovrebbero esitare perchè si faccia una votazione sola.

PRESIDENTE. Insistono?

Voci a sinistra. Insistono.

PRESIDENTE. Allora il primo ordine del giorno sul quale deve avere luogo la votazione è quello dell'onorevole La Porta, pel quale è stato chiesto l'appello nominale.

Voci. Oh! oh!

CAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che domanda la parola?

CAPO. Per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ma su ché?

CAPO. Sul voto.

PRESIDENTE. Ma se tutti i deputati dovessero esprimere la loro opinione sul voto a dare, ripeteremo per lo meno la discussione generale.

CAIROLI. Benchè non comprenda le dichiarazioni del Ministero, il quale accettava il nostro ordine del giorno come più preciso di quello dell'onorevole La Porta, nè come l'onorevole La Porta stesso abbia voluto sostituire al suo un altro ordine del giorno, tuttavia, per un sentimento di delicatezza, che la Camera comprenderà facilmente, ritiro il mio. (*Bene! — Applausi a sinistra e al centro*)

PRESIDENTE. Dunque non insistono.

Metto ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole La Porta, che rileggo:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio e passa alla discussione degli articoli. »

(È approvato.)

Si passa alla discussione degli articoli.

L'articolo 1, redatto dalla Commissione d'accordo col ministro, suona così:

« Il ministro del culto che, abusando del suo ministero, in offesa alle istituzioni e alle leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, è punito col carcere da quattro mesi a tre anni e con multa fino a mille lire. »

La discussione è aperta.

La parola spetta all'onorevole Alli-Maccarani.

(È assente.)

Non essendoci, la parola spetta all'onorevole Bizozero.

(È assente.)

Non essendoci, la parola spetta all'onorevole Griffini.

SESSIONE DEL 1876-77. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

GRIFFINI. Io desiderava che prima avesse parlato chi è iscritto contro.

PRESIDENTE. Ma io non posso sapere prima le opinioni degli oratori.

GRIFFINI. Io aveva dichiarato che parlava a favore e che desiderava di sentire se c'era qualcuno che parlasse contro.

Se non c'è nessuno che parli contro io rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta all'onorevole Peruzzi.

PERUZZI. Comincio col fare una dichiarazione per spiegare il perchè io mi sia astenuto dal parlare durante la discussione generale.

Sebbene io non consenta pienamente nell'opinione che fu adottata intorno alla urgente necessità politica di questa legge, ed ancora meno accetti certe teorie svolte intorno al dovere del Parlamento di credere senz'altro alle affermazioni di siffatte necessità per parte del potere esecutivo, pur non ostante mi sento inchinevole generalmente a rafforzare il potere stesso col mio voto in Parlamento, tutte le volte che si tratta di difendere contro chicchessia i diritti della civile società, di provvedere soprattutto alla incolumità delle nostre istituzioni e del nostro essere nazionale che, non giova dissimularlo, è per la natura stessa delle cose vivamente avversato da quel partito che chiamasi clericale o ultramontano.

Laonde, quando il potere esecutivo viene a dirmi che per reprimere e prevenire dei reati nettamente definiti, dei reati che la società civile ha il dovere di colpire, non bastano le disposizioni vigenti e che conviene aggravare le pene a spavento di coloro che potrebbero rendersene colpevoli, io sono sempre molto peritante a dire un no e a prendere la parola contro siffatti provvedimenti.

Io non andrò dietro agli oratori che hanno fin qui parlato, sia che abbiano spaziato in uno o nell'altro campo rispetto a credenze religiose, delle quali non mi piace parlare come uomo politico; io considero la controversa legge da un punto di vista che a me pare molto più elevato, dal punto di vista, per un lato, dei doveri e dei diritti della società rispetto agli individui, e per l'altro lato, dei diritti della libertà e della coscienza individuale.

L'onorevole relatore stesso spiegò in certo modo la ragione per la quale io mi sono astenuto dal prendere parte alla discussione generale, concentrando la mia opposizione contro il solo articolo 1; inquantochè nella sua lunga ed elaborata relazione egli ha chiaramente dimostrata l'immensa differenza che passa fra le disposizioni dell'articolo primo e

quelle degli altri articoli di questo progetto di legge.

L'onorevole relatore ha infatti citate moltissime autorità, ha riferito il disposto di molte legislazioni; ha invocato sommi statisti e giureconsulti, a difesa delle disposizioni di questa legge; ma, quando ha voluto citare esempi dell'articolo 1, non ha potuto ricordarci che un articolo di un Codice di Zurigo, il quale io sospetto assai non debba essere di molto aiuto alla sua tesi, perchè, mentre ha pubblicato una infinità di documenti e di disposizioni di altre leggi, dell'articolo del Codice di Zurigo, non ha più fatta parola.

PIERANTONI, *relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

PERUZZI. Perdoni, non credo di averlo offeso. Io non l'ho veduto nella sua relazione. Prego l'onorevole presidente a permettere all'onorevole Pierantoni di contraddirmi.

PIERANTONI, *relatore*. Ieri dichiarai alla Camera...

PRESIDENTE. Faccia silenzio, onorevole Pierantoni.

PIERANTONI, *relatore*. Mi ha dato il permesso di rispondergli subito.

PRESIDENTE. Risponderà a suo tempo. Continui, onorevole Peruzzi. Non facciamo dialoghi.

PERUZZI. Io mi sono ristretto a manifestare un dubbio, cioè che questo articolo non fosse troppo favorevole alla tesi dell'onorevole relatore, perchè, mentre aveva riportato il testo di tanti altri nella relazione, questo non lo ha riportato; e fino a prova contraria credo di poter mantenere la mia affermazione, senza temere di aver con ciò recato offesa all'onorevole relatore.

Mi permetta ora la Camera che io dica poche parole per dimostrare la differenza grandissima che ravviso tra le disposizioni dell'articolo 1 e quelle degli altri articoli.

Gli altri articoli di questo progetto di legge tendono a reprimere nei ministri del culto quelle intemperanze che essi commettono nelle pubbliche adunanze; che essi commettono dall'altare o dal pergamo o per mezzo della stampa; e là dove così dai Codici vigenti come da quello proposto recentemente, essi sono difesi con quelle penalità che la società civile sancisce contro le intemperanze e contro le offese degli altri, è naturale che la società stessa per corrispettivo imponga loro quei doveri che impone a tutti i cittadini, e che reprima gli abusi che essi commettono, con una vigoria maggiore di quella con la quale reprime gli abusi commessi dagli altri cittadini, perchè immensamente maggiore può essere l'efficacia delle loro parole e dei loro atti.

Nell'apparecchiarmi a questo dibattimento, a pa-

rer mio importantissimo, perchè, come diceva poco fa, interessa quello che vi ha di più sacro nella umana natura, la coscienza individuale, ho avuto occasione di leggere il progetto del nuovo Codice penale; cosa che, lo confesso, non aveva fatto per l'innanzi, perchè naturalmente quello non era uno degli argomenti di cui avessi in animo di occuparmi.

Leggendo quel progetto vi ho trovato parecchie disposizioni intese appunto a tutelare i ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni; disposizioni che sono disposto a votare. Ve ne ho peraltro trovate talune che non approverei; per esempio, quella che punisce chi si permette di esercitare certe funzioni del culto; imperocchè io credo con un illustre criminalista che a codeste offese possano provvedere coloro i quali hanno la facoltà di disporre delle chiese e degli oratorii, ove questa usurpazione fosse tentata: non dovendo la pena essere comminata se non quando alla lesione di un diritto non possa riparare l'offeso stesso, senza inconvenienti per l'ordine pubblico.

L'onorevole relatore si vale inoltre dell'autorevole appoggio dato ad una legge, che fu proposta nel 1854, se non erro, nel Parlamento subalpino dagli illustri conte di Cavour e commendatore Boncompagni.

Ebbene, io sono andato a rovistare li atti parlamentari di quell'epoca, ho letto tutte quelle discussioni ed ho veduto che in quel progetto di legge, che fu discusso nel Parlamento subalpino nel 1854, vi erano bensì disposizioni analoghe a quelle contenute in tutti gli articoli di questa legge, eccetto che nell'articolo 1; delle disposizioni del quale non era fatta parola in quel progetto: laonde intorno a queste disposizioni non ebbero occasione di pronunziarsi nè Cavour, nè Boncompagni, nè altri.

L'articolo primo, a giudizio dei suoi medesimi propugnatori, pecca per la indeterminatezza della dizione: e questa indeterminatezza, o signori, se costituisce un suo difetto dal punto di vista giuridico, costituisce un suo pregio dal punto di vista politico, pregio pel quale in verità io non do lode all'onorevole Vigliani inventore di questa formula. Imperocchè, a parer mio, nelle leggi penali deve sempre prevalere il concetto giuridico al concetto politico, e guai a quei popoli i quali, allontanandosi dai sani criteri giuridici, fanno delle leggi penali istrumenti di lotte politiche.

E particolarmente nell'ordine dei fatti morali e di quelli che si svolgono nei penetrali delle coscienze umane, simili disposizioni giovano più spesso a

coloro contro i quali sono indirizzate, che a quelli che sperano difendersi con esse.

Ma è stato detto come questa legge fosse una necessità politica rispetto al cambiamento di politica, che naturalmente doveva tenere dietro al cambiamento di Ministero avvenuto nel marzo decorso. Io in verità non disconosco la ragionevolezza che, quando un partito stato per lunghi anni Opposizione, viene al potere, esso si affermi con un'azione più vigorosa di quella che ha rimproverato come troppo fiacca ai suoi predecessori.

Ma non è il caso d'invocare questa massima rispetto all'articolo 1: imperocchè questo articolo, proposto dal Ministero presente, è l'articolo stesso che il Ministero precedente aveva presentato, e del quale aveva sostenuto la redazione nel Senato del regno, ove ottenne, non senza una qualche difficoltà, un voto ad esso favorevole. Non era il caso, a parer mio, d'iniziare così una nuova politica, verso coloro che della religione si fanno uno strumento d'opposizione alle nostre istituzioni; azione più vigorosa dalla quale io non sarei alieno ogni qual volta ne fosse dimostrata la necessità, ogni qual volta si eserciti in conformità dei principii della giustizia e del diritto.

Non era il caso, dicevo, di cominciare dall'adoptare questa disposizione imperfettissima, che può dare luogo a grandissimi abusi, e che può rivolgersi contro coloro che credono di giovare; e tanto più io avevo la speranza che non fosse accettato il progetto dell'onorevole Vigliani, inquantochè nel discorso dall'onorevole presidente del Consiglio fatto a Stradella, io leggeva queste belle parole: « Colla legge delle garanzie, che fu una grande transazione o transizione tra il passato e l'avvenire, l'Italia fece un'opera immortale, mercè la quale la religione non è più che un vincolo volontario del pensiero. »

E l'articolo 1 disconosce appunto questa verità: la religione non essere altro presso i popoli liberi che un vincolo volontario del pensiero.

Si dice che fu improvvido il sopprimere nel 1871 l'articolo 268 del Codice penale del 1859, con un corollario della legge delle garanzie.

Ma io mi permetto di far osservare come l'articolo 268 del Codice penale, promulgato per mezzo dei pieni poteri nel 1859 nel regno di Sardegna, avesse vigore quando tuttavia avevano vigore le disposizioni relative alla competenza del Consiglio di Stato in materia di abuso dell'autorità ecclesiastica.

E tanto è ciò vero, che questi due ordini di disposizioni sono fra loro così strettamente collegati e connessi, come avrò l'onore di dimostrare fra

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

breve, che nel commento del signor Cosentino, all'articolo 268 del Codice penale del 1859 è detto, esservi contemplato il caso del rifiuto dei sacramenti, ma per motivi non canonici.

E questo era abbastanza logico allorquando esisteva un'autorità chiamata a giudicare se i motivi del rifiuto fossero canonici o non canonici; dal che il giudice poteva trarre dei criteri giuridici per distinguere l'uso dall'abuso. Ma, soppressa questa giurisdizione contenziosa, e smesso per parte dello Stato ogni giudizio intorno alla validità o non validità canonica dell'atto del ministro del culto, quale criterio, come benissimo diceva l'altro giorno l'onorevole Martini, quale criterio dovrà avere il magistrato, e soprattutto quale criterio dovranno avere quegli infelici che saranno chiamati a fare da giurati per applicare questa legge?

A proposito di quest'articolo, nella sua relazione al Senato, il compianto guardasigilli Raeli scriveva nel 1871:

« È facile lo scorgere che in tal maniera, cioè col punire l'indebito rifiuto del proprio ufficio che turba la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, in tal maniera la legge entrava in un campo più religioso che civile; epperò non farà meraviglia il sapere che, sì per la natura delle questioni relative a tali fatti, sì per la indagine e qualità delle prove necessarie, l'intervento del potere giudiziario è riuscito nella pratica incerto e difficile, nè ha potuto raggiungere lo scopo che la legge aveva avuto di mira. »

Ciò diceva nel 1871 l'onorevole guardasigilli Raeli, che certamente non è mai passato per clericale.

Nè mi dilungherò nel dimostrare come uno Stato, il quale si trova in una condizione delicata, come quella in cui si trova l'Italia nella questione religiosa, non aumenti molto di reputazione allorquando nel 1871 distrugge quel che era stato fatto nel 1859, per tornare a distruggere nel 1877 quel che in una solenne occasione aveva fatto nel 1871.

E poichè questo mutare del Parlamento italiano, questo fare e disfare ad uso Penelope, non può giovare alla nostra riputazione, io credo che bisogna astenersi dall'entrare in questa via, a meno che una necessità grande c'imponga di entrarvi.

Per avere una dimostrazione di questa necessità, taluno ha chiesto delle statistiche. E trovo naturale che qualcuno domandi le statistiche, le quali oggi sono molto in voga, come punti d'appoggio di qualsivoglia disquisizione scientifica intorno alle scienze morali e politiche; per le quali si reputano capaci di produrre quei vantaggi che gli esperimenti hanno arrecato al progresso delle scienze naturali. Ma

ahimè! Come è difficile il dare delle statistiche esatte e veramente giovevoli!

Io peraltro credo che l'uomo politico non abbia mestieri di quelle statistiche che si chiedono dai cultori delle scienze morali, e che ad esso bastino statistiche fatte all'ingrosso.

PRESIDENTE. Onorevole Peruzzi, gli stenografi non lo sentono bene; se potesse scendere un poco...

PERUZZI. Volentieri. (*Scende alcuni banchi più abbasso*)

Non so se tutti avranno sentito quello che ho detto; ma sarà poco male, perchè ho fatta una delle solite digressioni dubitative rispetto alle statistiche dei massimi, dei minimi e delle medie, per le quali sono tutt'altro che appassionato.

Io diceva che all'uomo politico debbono bastare le statistiche fatte all'ingrosso, ed io me ne sono fatte da me, valendomi delle notizie pubblicate dai giornali. Durante tutta la mia vita, ho rivolto la mia attenzione ai fatti che si andavano svolgendo, specialmente nella materia delle relazioni fra la società civile e la società religiosa, alle quali attribuisco, e lo dirò più esplicitamente alla fine del mio discorso, una singolare importanza. Ho tenuto dietro ai processi che si sono fatti intorno a siffatto argomento, e non mi sono mai accorto che grande importanza si desse all'applicazione degli articoli del Codice penale che riguardano questa materia. Mi ricordo anzi che una volta ad un deputato, od ex-deputato, era stata negata la comunione, e che egli ricorse al tribunale. Non ricordo se il tribunale condannasse o non condannasse il prete; quello che ricordo è questo, che la pubblica opinione, generalmente in Italia lungi dal commoversi, sorrise piuttosto per questo ricorso ai tribunali, perchè un prete aveva negata la comunione.

Nè posso nascondere come io trovi ragionevole questo sentimento che allora si manifestò; imperocchè mi pare veramente che un credente debba essere poco soddisfatto nella sua coscienza se, dopo che un prete gli ha negata l'amministrazione di un sacramento, un altro prete glielo dia per timore di essere messo in prigione: mi parrebbe lo stesso della coscienza di quel credente come del cuore di chi da una donna non fosse riamato, che la facesse per ciò mettere in prigione; e ad un'altra, facesse poi una dichiarazione cui essa immediatamente, per paura della prigione, rispondesse: ti amo. (*Si ride*)

Nell'ordine morale io credo, o signori, che questo genere di minacce della legge non debbano servire ad altro se non che a soddisfare le coscienze abiette di coloro che vogliono, come suol dirsi volgarmente, conciliare la capra ed i cavoli, ovvero,

come suol dirsi, anche volgarmente, vogliono la botte piena e la moglie briaca. (*ilarità e commenti*)

Pur troppo, o signori, anche qui si vede la pericolosa tendenza degli uomini, la quale nasce da un sentimento buono, la tendenza a far leggi per reprimere il male dovunque ed ogni qual volta lo si lamenti; tendenza la quale governava quasi onnipotente la società nei primordi dell'incivilimento, tendenza che è andata scemando a misura che la moderna civiltà ha saputo vedere come gli uomini specialmente, se vogliono essere liberi debbono il più possibile reagire da se stessi contro il male che ad essi viene fatto, e chiedere il sussidio dell'autorità sol quando al male non si può porre riparo da sè, senza offendere gli altrui diritti.

Mi sembra poi, o signori, tutt'altro che vantaggioso all'articolo 1 quell'argomento che l'altro giorno esponeva l'onorevole guardasigilli, nell'adottare la formola riconosciuta imperfetta del suo predecessore, che egli ciò non faceva nè con entusiasmo, nè per ragionevole ossequio, ma unicamente per diminuire la opposizione che un'altra formola avrebbe forse potuto incontrare nell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole guardasigilli diceva, se non ho male inteso: questo articolo del resto potrà essere corretto dalla giurisprudenza; ad ogni modo così come è quest'articolo 1 sarà sempre un gran bene, perchè il suo ristabilimento nelle nostre leggi renderà quasi nulli i casi di applicarlo.

In verità io non posso consentire nè l'una nè l'altra di queste sue giustificazioni; non posso accettare la speranza che la giurisprudenza corregga essa questo articolo imperfetto, imperocchè io credo estremamente pericoloso per la garanzia dei diritti che la legge deve tutelare, il lasciare alla giurisprudenza, specialmente dei giurati, interpretare quelle leggi che quegli stessi che le hanno proposte riconoscono non essere chiare ed esatte.

La garanzia, che deve stare nella legge per la sua chiara e precisa dizione, viene ad essere menomata quando questa dizione possa dar luogo all'equivoco; e credo del pari che sia una cattiva difesa che si fa di una legge, quella di adottarla affinchè serva di spauracchio: la peggiore delle difese che si possa fare ad una legge è quella di esprimere la speranza e quasi direi il desiderio che essa non sia applicabile.

Ma è stato detto altresì che questa legge, contrariamente a quello che ho asserito poco fa intorno alla connessione dell'articolo 268 del Codice del 1859 con i ricorsi *ab abusu*, aboliti nella legge del 1871, che questa legge abbia il suo germe nell'articolo 17 della già ricordata legge delle garanzie.

Ora la Camera mi permetterà di leggere questo articolo 17:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello, contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

« La cognizione degli effetti giuridici così di questi come di ogni altro atto di esse autorità appartiene ai tribunali ordinari.

« Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato ed all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. »

E questo articolo fu dottamente commentato dall'onorevole guardasigilli attuale nella seduta del 18 marzo 1871.

« La Chiesa, egli disse, viene ad essere in questa legge pareggiata ad una associazione privata. La società religiosa è libera, nel suo interno organamento, di regolare i propri rapporti d'ordine puramente spirituale; ed in tali materie, per ciò che riguarda il merito dei suoi atti e provvedimenti la società civile ha nulla da osservare. Quando però venisse a ledere i diritti di un cittadino, sorgerebbe immediatamente la competenza dei tribunali ordinari, i quali non mancherebbero di impedire che l'atto amministrativo producesse alcun effetto civile. Ciò non implicherebbe che i tribunali divengano teologi, che i tribunali sostituiscano il loro apprezzamento sul merito del provvedimento in materia spirituale e disciplinare, che può essere considerata propria dell'ecclesiastica autorità; ma il campo del diritto deve appartenere intero allo Stato, e dove vi è un *diritto lesa*, ivi alla competenza dei tribunali e dello Stato non può farsi contrasto. »

Ed io mi associo intierissimamente a questo modo di interpretare l'articolo 17 della legge. La Camera intende come io sia molto audace nell'affrontare un siffatto punto, e quasi mi pare di scherzare col fuoco tentando di appoggiare la mia tesi ad un'argomentazione uscita dalle labbra di un così dotto e profondo giureconsulto qual è l'onorevole guardasigilli.

Concordo con esso che la legge abbia ad intervenire sempre dove vi sia lesione d'un diritto di un cittadino, purchè questo diritto sia riconosciuto dalle leggi dello Stato. Ed il diritto ai sacramenti poteva essere conservato quando esisteva l'appello *ab abusu*, dalla cui storia si è voluto argomentare per interpretare la parola *abuso*, adoperata in questo articolo: oggi non più.

Nell'origine, l'appello *ab abusu* contemplava soltanto gli atti di giurisdizione delle autorità ecclesiastiche; non fu che più tardi, e segnatamente a

proposito delle famose discussioni, ricordate anche dall'onorevole relatore, a proposito delle discussioni intorno alla Bolla *Unigenitus*, che si cominciò ad estendere il ricorso *ab abusu*, dagli atti di giurisdizione a quelli d'ordine, all'esercizio del ministero spirituale. Ed allora, o signori, il Parlamento incominciò logicamente col fare un atto che non credo il Governo italiano disposto a fare; cominciò collo stabilire, in una delle sue rappresentanze al Re, il diritto ai sacramenti.

Una volta che il Parlamento ebbe stabilito questo diritto, come risposta al dovere che le autorità ecclesiastiche avevano stabilito colla introduzione dei biglietti pasquali fatta dalla Chiesa ed arrivata fino ai giorni nostri, era ben naturale che il Parlamento riconoscesse leso il diritto di colui a cui l'autorità ecclesiastica negava i sacramenti, solo perchè aveva appellato contro la bolla *Unigenitus*, che non era riconosciuta come legge dello Stato nel reame di Francia.

Ma oggi, signori, che, la Dio mercè, io spero che siamo lontani dal voler dare efficacia giuridica, così alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica che stabiliscono il dovere ai sacramenti, come ad impedire a sancire il diritto ai sacramenti; oggi, o signori, io credo che non vi sia modo di poter stabilire l'abuso dell'autorità ecclesiastica, in materia d'ordine. In materia di giurisdizione, sta bene che noi abbiamo sostituito la via civile dei tribunali agli antichi mezzi preventivi: in materia degli atti di ordine di questa autorità, io credo che noi possiamo farlo tutte le volte che direttamente offendono le leggi dello Stato, come nei casi contemplati dagli altri articoli di questa legge; ma non credo che possiamo arrivare a determinare i confini tra l'uso e l'abuso di questa facoltà nelle relazioni individuali fra il prete ed il credente, che a lui volontariamente ricorre per fine spirituale.

Per quanto si vogliano circoscrivere le disposizioni di questo articolo, finchè in esso vi saranno queste tre condizioni: abuso, turbamento della coscienza pubblica, turbamento della pace delle famiglie, l'articolo non sarà mai conforme ai sani principii giuridici, sarà sempre una minaccia per la libertà di coscienza e per atti liberi ed insindacabili di relazioni individuali.

Infatti, vedete a che potrebbero condurci queste infelici parole dell'articolo 1, del quale l'aggiunta fatta dalla Commissione, ne convengo, ha assai diminuiti gl'inconvenienti; ma vi rimane sempre la necessità della impossibile e pericolosa distinzione tra l'uso e l'abuso, vi rimane sempre quella benedetta coscienza pubblica, vi rimane sempre il turbamento della pace delle famiglie.

E non vedete, o signori, a che ci esponiamo quando entriamo in un ginepraio, in un pelago quale è questo di occuparci della pace delle famiglie, contro quel proverbio che dice: « tra moglie e marito non mettere un dito, » e contro tutti quei dettati della sapienza antica e moderna, per i quali è ormai universalmente riconosciuto come nulla più valga a mantenere la pace delle famiglie che l'occuparsene il meno che sia possibile, e il lasciare che fra le pareti domestiche si vengano a dirimere quei contrasti che nelle famiglie stesse sono sorti?

La coscienza pubblica! Ma qui, o signori, il pericolo è anche maggiore; imperocchè questa coscienza pubblica che cosa è? Sarà, come ha detto qualcuno degli oratori, la pubblica opinione? Ma che cosa è questa pubblica opinione? Quale criterio giuridico può dare perchè sia dichiarato delittuoso un atto umano?

Questa coscienza pubblica, come sarà determinata? Si farà un plebiscito? Sarà essa, questa coscienza pubblica, parrocchiale, comunale, mandamentale, circondariale, provinciale, nazionale?

E questa coscienza pubblica, la quale, in un luogo, disapproverà un atto, che applaudirà in un altro luogo, vi farà essa desumere la imputabilità di un atto non già dall'intenzione, dal dolo di chi lo commetterà, ma dall'impressione che avrà prodotto sopra altri! Questo mi pare veramente assai poco conforme ai principii della scienza giuridica.

E vedete, o signori, dove si può andare con questo sistema: come già qualcuno ha detto, se non m'inganno, voi potete persino essere condotti a ristabilire il braccio regio a favore dell'autorità ecclesiastica; imperocchè, o signori, supponete che un prete celebri due messe in un villaggio, supponete che dopo avere banchettato in una osteria fino alle tre o le quattro dopo mezzanotte, la mattina celebri la messa nella chiesa di un villaggio...

PIERANTONI, relatore. Lo sospenderanno *a divinis*.

PERUZZI. Supponete che un prete faccia quell'orribile delitto, che tanto commosse la magistratura germanica, di benedire degli olii senza averne l'autorizzazione; probabilmente si commuoverebbe la pubblica coscienza del villaggio dove questi fatti fossero compiuti.

Secondo l'articolo 1, dovrete punire quei preti, perchè nei loro atti si avrebbero i due estremi dell'abuso e del turbamento della coscienza pubblica.

Capisco che oggi con la formola che è stata aggiunta, sarebbe molto più circoscritta non solo la disposizione, e più difficilmente messa in essere la criminabilità di questi sacerdoti; ma per converso quella benedetta coesistenza delle parole *abuso, coscienza pubblica, pace delle famiglie*, renderebbero

tanto limitata l'efficacia dell'articolo 1, da togliergli perfino quelle apparenze che inducevano l'onorevole guardasigilli a consigliarne l'approvazione. Tutte le volte che la coscienza pubblica o la pace delle famiglie non sia turbata, ancorchè vi sia stato abuso, non potrà essere colpito un atto sacerdotale, sebbene compiuto in offesa delle leggi e delle istituzioni dello Stato: ciò che potrebbe costituire un privilegio del clero in confronto degli altri cittadini.

È stato avvertito come il clero cattolico si sia solo commosso per la presentazione di questa legge e particolarmente per l'articolo 1; e questo fatto, o signori, a me pare una critica amara del carattere giuridico di questa legge ed una attestazione della prevalenza politica che ad essa è stata attribuita. Imperocchè se voi volete guardare veramente il valore giuridico delle disposizioni di questo articolo 1, voi vedrete come esso minacci i culti dissidenti delle minoranze assai più che il culto della maggioranza.

L'onorevole relatore dice nella sua relazione come ogni Chiesa, ogni associazione religiosa abbia tra gli altri diritti il diritto di propaganda e il diritto di abiura.

Egli ha perfettamente ragione; ma io domando all'onorevole relatore se, trovata una Bibbia sul tavolino di un figlio di famiglia, verificato il suo allontanamento dalla religione dei suoi padri, non possano i genitori sentir disturbata per ciò la pace della famiglia: e se l'aver il ministro di una religione non cattolica adoperato i suoi mezzi di propaganda verso un minorenne non costituisca un abuso e non possa turbare grandemente, non solo la pace di quella famiglia, ma altresì la coscienza pubblica e l'ordine pubblico; imperocchè non è raro che nei paesi dove fatti consimili si verificano, avvengano per essi gravi e talvolta pericolose commozioni popolari.

Per tutte queste ragioni, o signori, io credo estremamente pericoloso l'articolo che ho fin qui esaminato; ma esso è soprattutto pericoloso, viste le condizioni della presente società, vista la costituzione attuale di molte famiglie, per ciò che concerne la religione.

Io chiedo alla Camera il permesso di leggervi un breve tratto dell'opera profondissima del signor Laurent, intitolata: *Della religione dell'avvenire*. Egli parla dei padri, dei genitori atei, liberi pensatori, o dissidenti, i quali affidano i loro figli alla custodia ed all'educazione di preti, di frati, o di monache.

« Questa contraddizione si spiega: perchè agiscono essi così? E perchè una voce interna dice ad essi che non vi è morale senza religione. Essi hanno

un bel disertare la Chiesa nella quale sono nati, hanno un bel respingere e maledire il cattolicesimo romano, un irresistibile istinto li spinge. Inconsequenti quanto vi piace: vogliono che i loro figli abbiano dei sentimenti religiosi, e non vedono fuori della Chiesa chi possa ad essi ispirarli.

« Ecco perchè, malgrado le loro antipatie, essi confidano i loro figli e le loro figlie alla Chiesa. Cosa potrebbero essi fare? Chi dunque all'infuori del prete darà a questi fanciulli l'istruzione religiosa che considerano come indispensabile? Non sarà il padre, perchè egli stesso non ha più religione, non sarà la madre, perchè essa educherà il figlio nella superstizione in cui essa stessa va vegetando. Il figlio sarà dunque educato senza nessuna credenza? Ma allora un altro pericolo si presenta. Il ragazzo educato al di fuori di qualsivoglia culto, sarà trascinato, dominato dall'esempio; egli troverà uno od una che lo convertirà, e lo farà diventare cattolico malgrado i suoi genitori. »

Ecco la verità resa al vivo, e di questi esempi se ne hanno parecchi anche nella nostra Italia.

E con famiglie costituite in questo modo, volete, o signori, fare una legge mal definita per punire dei fatti i quali si possono svolgere per puro adempimento di un dovere da un lato, e per una manifesta ed esplicita e chiara volontà liberissima dall'altro, ed essere coloriti facilmente dagli interessati con tinte di abuso e di turbamento della pace e di fini estranei alla religione?

E porterete davanti alla Corte d'assise quel prete il quale, per desiderio della moglie contro il marito, del figlio contro il padre, della figlia contro la madre, si studierà di educare alla religione della quale è ministro?

Voi turberete maggiormente la pace delle famiglie, e non raggiungerete lo scopo che vi proponete.

In una parola, o signori (ed ho finito), io credo che le disposizioni di quest'articolo non raggiungeranno lo scopo che voi volete raggiungere, che esse turberanno con maggior facilità la pace delle famiglie, e potranno essere un'arma in certi momenti spuntata, in certi altri troppo aguzza, cosicchè possa ritorcersi contro coloro che improvvidamente l'adoperassero.

Io credo soprattutto che, ponendo come è stato detto, il prete fra la disobbedienza ai suoi superiori, che per altre nostre leggi sono invulnerabili, e la prigione, egli dovrà scegliere troppo spesso quello dei due partiti, astrazione fatta da chi senta fortemente i doveri della coscienza, che meno potrà nuocergli. E che accadrà? Accadrà che, meno poche e lodevoli eccezioni, nella maggior parte dei casi sarà il sentimento dell'interesse personale quello che de-

terminerà delle azioni, le quali nell'interesse della libertà della coscienza e dell'innalzamento e rinvigorimento dei caratteri che noi dobbiamo promuovere, dovrebbero invece essere determinate soltanto dalla purità della credenza, dal sentimento del dovere superiore alla temenza della prigione e della multa.

E lo stesso accadrà per quei credenti che l'onorevole relatore dice avere noi il dovere di difendere.

Io, per la mia parte, non mi sento minimamente, come legislatore, il diritto, nè il dovere di difendere per questi rispetti, nessun credente; io credo di aver diritto e dovere di difendere il credente soltanto contro una sola maniera di offese, quelle offese le quali gli impediscano di credere quello che vuole, di praticare quel culto religioso che a lui pare il migliore modo di prestare omaggio alla divinità. Come legislatore, dei diritti dei credenti non ne riconosco altri. E questo diritto da tutelare con leggi penali, che l'onorevole relatore copia dal Parlamento francese dei tempi di Luigi XV, che è un'imitazione di quel famoso diritto al sacramento di cui già parlai, io non l'ammetto; non l'ammetto perchè il non ammetterlo è conforme ai sentimenti ed alle opinioni che mi hanno guidato nella vita politica, e che mi guideranno finchè avrò l'onore di sedere in questo Parlamento, dove le ho svolte troppe volte perchè senta il bisogno di svolgerle oggi ancora una volta; non l'ammetto, perchè mi spaventa la ricordanza dell'origine di questo preteso dovere o diritto dello Stato del difendere i credenti.

Voi sapete benissimo, o signori, come questo preteso dovere o diritto dello Stato di difendere i credenti, e segnatamente di tutelare il diritto ai sacramenti, sia nato quando dalla Bolla *Unigenitus* sursero quelle singolari contese, per le quali si videro i precursori degli uomini dell'Enciclopedia, dell'89 e del 93 farsi patrocinatori degli appellanti contro la Bolla *Unigenitus*, la quale non fece altro che difendere il libero arbitrio contro coloro i quali predicavano col padre Quesnel la prevalenza della grazia, come elemento direttivo delle azioni umane.

Vedete in che razza d'imbarazzo si mette lo Stato quando vuole entrare nelle questioni teologiche!

L'onorevole relatore ci diceva: noi non vogliamo certamente imitare il Parlamento di Parigi, il quale faceva accompagnare l'estrema unzione dai carabinieri ed obbligava i preti a somministrare i sacramenti. Ma volete per altro imitare l'altra parte che faceva il Parlamento il quale imprigionava i preti che avevano negato di somministrarli.

Ed in verità, signori, mi pare che fra le due misure vi sia ben poca differenza. Anzi io credo minor

male la violenza materiale, poichè questa può per lo meno dare una giusta scusa al prete, che cede soltanto ad una forza irresistibile nel fare un atto contrario alla propria coscienza; laddove, come ho già avvertito, voi abbassate il carattere del sacerdote, al pari che quello del credente, allorquando da un lato dite al sacerdote: o fai quel che secondo la tua fede non ti par buono, o ti metto in prigione; e dall'altro dite al credente: ti aiuto a fare questo accomodamento col cielo, a salvare la capra e i cavoli; se tu trovi un prete il quale ti rifiuti i sacramenti, io lo metterò in prigione. Sta pure tranquillo: l'indomani ne troverai un altro, il quale per non andare in prigione, ti consentirà questo accomodamento col cielo.

Signori, nei tempi nei quali viviamo, conviene soprattutto astenersi dal voler provvedere a tutti gli inconvenienti che possono accadere nel seno di una società libera e civile, in via di laboriosa trasformazione come è la nostra; bisogna guardare soprattutto alla necessità assoluta ed imprescindibile di provvedere a che i caratteri non progrediscano nel loro abbassamento. A meno di necessità assolute ed imprescindibili di salvare la società da gravi disordini e guai, bisogna quanto più è possibile abbandonare ai cittadini la tutela dei propri diritti nell'ordine morale e spirituale, specialmente quando questi diritti si svolgono nei penetrali di coscienze assai più reali e sacre, che quella coscienza pubblica cui nessuno ha il diritto di fare subordinate le coscienze individuali. Così, signori, insegnerete ai cittadini a reagire contro chi intenda turbare indebitamente la loro coscienza.

Io ho sempre ammirato coloro i quali al punto di morte, vedendosi attorno un sacerdote il quale, per questa o per quell'altra ragione mondana, estranea ad atti o precetti della religione, intendeva impor loro delle ritrattazioni sopra argomenti che essi credevano conciliabili colla loro fede religiosa, si voltavano dall'altra parte. Era questa una nobile risposta di coscienze sicure e di veri credenti; e sebbene a me, giovane, piacesse, per le tradizioni della mia famiglia e della mia città, il fatto di fra Girolamo Savonarola il quale, a Lorenzo il Magnifico morente, voleva imporre di restituire la libertà a Firenze, oggi, ripensandovi come uomo politico, riprovo il frate ed approvo Lorenzo de' Medici, il quale si voltò dall'altra parte. (Bravo! a destra e al centro)

Anche ai nostri giorni abbiamo avuto siffatti esempi; ed io sono convinto che non solamente fra gli uomini d'alta intelligenza, ma anche fra il popolo abbiamo esempi di questo genere; imperocchè in campagna ho avuto frequenti occasioni di vedere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

quanto nobilmente e virilmente resistano le popolazioni rurali a qualche esorbitanza ingiusta del clero delle rispettive parrocchie, astenendosi da decime, da sovvenzioni per le feste, per le processioni e simili, e come sostengano i diritti del laicato nelle confraternite; tanto che spesso deve il prete capitolare innanzi a queste resistenze.

Fidando così nella libertà, o signori, si rialzeranno i caratteri, ed io desidero per la mia patria, anche a costo d'un po' meno di tranquillità, un progrediente innalzamento di carattere, un più vigoroso sentimento di fede verace e di robusta dignità individuale. (*Larghi segni di approvazione*)

LOVITO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Su che onorevole Lovito?

LOVITO. Mi permetta di enunciarlo. Poco fa il mio nome è stato pronunziato perchè dicessi se intendeva o no di ritirare l'ordine del giorno che io aveva presentato.

Siccome il mio ordine del giorno non conteneva altro che un invito alla Commissione che riferì sulla legge in discussione, perchè provvedesse ad una maggior precisione dell'articolo 1, e la medesima avendo presentato un articolo più preciso e più concorde colle discussioni che ebbero luogo nella Camera, così se mi fossi trovato presente non avrei fatto altro che ritirare il mio ordine del giorno.

Questo è quello che voleva dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Muratori ha la parola.

MURATORI. È con molta trepidazione che io prendo oggi la parola dopo quella autorevole dell'onorevole Peruzzi; confido però nella vostra bontà ed indulgenza perchè vogliate accordarmi per pochi istanti la vostra attenzione.

Io sono dolente di essere in perfetta contraddizione con un tant'uomo, sebbene dall'altra parte me ne compiaccia, perchè in tal guisa si avvererà la profezia che egli faceva in un solenne banchetto elettorale, che cioè io e lui nell'Aula legislativa mai saremmo stati d'accordo.

L'onorevole Peruzzi disse che in quest'Assemblea non dobbiamo difendere nè i credenti, nè alcuna credenza, tutelare bensì la libertà di coloro che credono; ed aveva ragione; dimenticava però la conseguenza logica e naturale di questa premessa.

Noi non difendiamo i credenti, ma vogliamo tutelare i diritti dei cittadini; vogliamo garantire l'ordine sociale; che può essere sconvolto da attentati i quali si compiono col pretesto dell'azione religiosa.

Questa è la conseguenza cui doveva venire l'onorevole Peruzzi dopo la sua premessa, ed allora saremmo stati d'accordo.

Del resto, o signori, non avendo io l'autorità dell'onorevole Peruzzi, non mi permetterò di rientrare nella discussione generale come egli ha fatto; temerei di essere richiamato all'ordine dall'onorevolissimo nostro presidente. Mi limiterò pertanto alle disposizioni dell'articolo primo, che avrei accettato quali furono presentate dall'onorevole guardasigilli, senza le modificazioni della Commissione; ma giacchè e Commissione e ministro si sono accordati nella nuova redazione, nulla ho da opporre.

Comincerò dall'esame pratico ed analitico dell'articolo primo, e farò mie le parole dette ieri dall'onorevole Chiaves.

Signori, noi facciamo della rettorica e dell'accademia, e regna sovrana la confusione: si parla di libertà in occasione di una legge di repressione; si parla di libertà per una disposizione penale che colpisce un reato.

Ora, discutendo esclusivamente sui rapporti penali, è un fuori d'opera parlare di libertà di coscienza, di libertà di credenza, cui nessuno vuole menomare.

Io lo dissi nella discussione generale, e lo ripeto: l'odierno progetto di legge, tende a reprimere gli abusi dei ministri dei culti. Ed abuso è l'estrinsecazione di quei fatti i quali, colla maschera religiosa, a solo fine temporale, sconvolgono le istituzioni e le leggi dello Stato, o turbano la pace delle famiglie.

L'onorevole Peruzzi asserì che in Piemonte il conte di Cavour e il ministro Boncompagni nel 1854, in occasione della discussione di questo articolo, non manifestarono alcuna opinione, e soggiunse che gli articoli del Codice penale del 1859, soppressi colla legge del 1871, non contenevano la disposizione riflettente il *turbamento della coscienza pubblica e della pace delle famiglie*.

Mi duole non poter essere d'accordo con lui, chè il fatto resiste alla di lui asserzione. Nel 1854 l'onorevole Boncompagni ed il conte di Cavour sostennero precisamente le disposizioni che oggi noi discutiamo, e quelle disposizioni approvate dal Parlamento subalpino vennero, più tardi, a far parte del Codice penale del 1859. Se la Camera me lo permette, leggerò l'articolo del Codice penale del 1859, che contiene le disposizioni votate dal Parlamento subalpino nel 1854.

« I ministri della religione dello Stato e dei culti tollerati, che, nell'esercizio del loro ministero, pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettano fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo od il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei propri uffici turbino la coscienza pubblica o la pace delle fami-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

glie, sono puniti colla pena del carcere da tre mesi a due anni. »

Vede bene la Camera che la locuzione dell'articolo 268 del Codice penale sardo riproduce le disposizioni del 1854, che anzi adoperano una dizione assai più larga, la quale potrebbe dare luogo ad interpretazioni più vaste delle disposizioni presenti.

Questa legge contiene un concetto politico, soggiungeva l'onorevole Peruzzi, e guai a quel legislatore che l'accettasse come criterio dirigente nella formazione di una legge repressiva.

No, onorevoli signori, la legge ha per base il concetto giuridico, e non poteva dare una definizione esatta in questa natura di reati, chè la definizione sarebbe stata improvvida.

Nello svolgimento dell'azione delittuosa vi sono sempre molti fatti che non possono essere definiti, e guai a quel legislatore che vi si impigliasse con definizioni astratte, sia vincolando la coscienza del magistrato, sia circoscrivendo od enumerando i fatti delittuosi.

Vi sono dei reati che non possono definirsi, e devono anzi essere sanzionati con una formola generale, lasciando ad ogni singolo caso la valutazione del fatto dell'agente alla coscienza del magistrato. Il quale saprà valutarli a seconda delle circostanze, e della influenza malefica esercitata nella vita sociale, vuoi in rapporto al danno prodotto per la pubblica sicurezza, vuoi per la tranquillità delle famiglie. E per queste ragioni, la legge ha voluto riserbare il giudizio di questi fatti all'apprezzamento dei giurati, i quali rappresentano la coscienza del paese.

Ma come si vuole contraddire la formola generica dell'articolo 1, mentre il Codice penale per moltissimi fatti, non ha voluto dare una definizione, chè pericolosa sarebbe stata la definizione?

Ascoltatemi, signori, per un momento, e vi convincerete che l'opposizione a questo articolo, ha per fondamento o l'amore ideale della libertà, o vuoi la consacrazione di un equivoco fatale alla vera libertà, che la Camera è in dovere di smascherare. (*Benissimo!*)

Cominciamo dall'articolo che è perfettamente in antitesi con quello che oggi discutiamo, l'articolo 183 cioè, che contiene la repressione dei reati contro la religione dello Stato e gli altri culti.

« Chiunque con violenze o vie di fatto, o minacce, o tumulti, impedisca, interrompa o turbi le funzioni o cerimonie della religione dello Stato, ecc.

« Art. 185. Chiunque con animo deliberato proferisca pubbliche contumelie od oltraggi, o ingiurie, ecc.

« Chiunque allo stesso fine pubblicamente com-

mette altri fatti che sono di natura da offendere la religione ed eccitarne il disprezzo, ecc. »

Ora domando alla sagacia ed all'ingegno dell'onorevole Peruzzi, v'è una definizione nell'articolo 185 del Codice penale che regna in Italia? Il legislatore ha previsto, come in questo progetto di legge, l'offesa fatta con pubblici discorsi; ma qui non si è fermato. Siccome nello Statuto aveva consacrato il principio della religione ufficiale dello Stato, ha voluto anche comprendervi l'offesa con *altri fatti in genere* da essere valutati caso per caso dal magistrato giudicante.

Non basta, l'articolo 235 dello stesso Codice contiene la repressione dell'*esercizio abusivo di autorità contro privati*.

« Qualunque giudice o qualunque autorità amministrativa, che, sotto qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, avrà ricusato di esercitare un atto del suo ministero, ecc. »

Dà forse una definizione il Codice dell'esercizio abusivo dell'autorità, o invece non si esprime con una formola giuridica?

La semplice lettura dell'articolo risponde a questo quesito.

E l'onorevole Peruzzi abbandonate le astrazioni, e le questioni teoriche, doveva solo volgere la sua attenzione a questa disamina.

Tralascio di ricordarvi ancora l'articolo 514 riflettente l'attentato all'ordine delle famiglie, perchè anche in questo titolo il legislatore non ha dimenticato l'adagio che in molti casi la definizione è pericolosa.

L'onorevole Peruzzi faceva quasi un appunto al Ministero che aveva portato all'approvazione della Camera, questa legge, mentre in tal guisa si perpetua un sistema pericoloso di *fare oggi e disfare domani*.

No, onorevole Peruzzi. Questo rimprovero ella poteva dirigerlo ai suoi vecchi amici fino al 18 marzo.

PERUZZI. Non di lei!

MURATORI. Comprendo perfettamente che non può essere mio amico, perchè tra me e lei vi è l'abisso di opinioni politiche vere e profonde da me professate nell'interesse esclusivo del paese.

Questo rimprovero quindi egli doveva dirigerlo agli amici suoi che sedevano dall'altra parte della Camera.

Le disposizioni in discussione, facevano parte come dissi del Codice del 1859, e le hanno abrogate i vecchi amici politici dell'onorevole Peruzzi colla legge del 1871. Esse erano state sempre, e,

rigorosamente applicate nelle antiche provincie subalpine.

Non sono quindi gli uomini che siedono su questi banchi, e molto meno il Ministero del 18 marzo che rifà il lavoro di Penelope. Noi vogliamo far rivivere la legge repressiva del 1859, che fu a torto e con grave danno abrogata nel 1871, e ciò nello interesse dell'Italia, della libertà, dell'ordine sociale di cui anche noi siamo gelosi custodi. (*Benissimo! a sinistra*)

Due parole ancora e porrò termine al mio dire.

Io aveva proposto un'aggiunta all'articolo 1 nel senso cioè, che per i reati i quali attentano alla pace delle famiglie deve procedersi a querela di parte. Però le osservazioni dell'onorevole Peruzzi mi hanno convinto che la mia aggiunta non si regge e quindi la ritiro sin d'ora. Egli diceva che il contemplare il reato il quale attentava alla pace delle famiglie era un fatto gravissimo, e ricordava l'adagio, tra moglie e marito non mettere un dito.

Io credo che il concetto della legge non possa, anzi non è quello di colpire i fatti che si consumano nel santuario delle famiglie senza alcuna conseguenza nei rapporti sociali.

La legge non si preoccupa di fatti i quali rimangono nel demanio della coscienza individuale, nel demanio delle famiglie, essa si preoccupa di fatti i quali svolgendosi nella famiglia, ne turbano la pace attentando all'ordine sociale.

Spesse volte la pace delle famiglie è legata con vincoli indissolubili all'ordine pubblico e all'interesse sociale.

Nel caso, per esempio, accennato dal guardasigilli del patrizio veneto che, morente, veniva obbligato dal curato o dal vescovo, a rinunziare alla lite contro una fabbriceria, prima di accordargli l'assoluzione, vi è un attentato alla pace della famiglia sì, ma consequenzialmente si viola l'ordine sociale, poichè vuoi sconvolgere la proprietà individuale, base dell'ordine sociale. Il prete che al morente dice, voi avete acquistato ingiustamente i beni provenienti dalla soppressione delle corporazioni religiose, e procura spogliarlo della di lui proprietà a danno dei figli, non nega la vita sociale, e non sprezza le leggi dello Stato?

Queste considerazioni mi determinano a ritirare la mia aggiunta, mentre non può affidarsi al giudizio della parte la persecuzione di un reato, che quantunque consumato nel santuario domestico, interessa reprimere alla società intera, a nome dell'ordine e della tranquillità. (*Benissimo!*)

Dovrò a questo punto rispondere al sofisma della coscienza pubblica indefinibile?

Giudici del turbamento della pubblica coscienza

saranno i giurati, ed essi sono e saranno sempre una garanzia per tutti.

Signori, la maggioranza del paese reclama questa legge a tutela dell'ordine della vera libertà, e dei principii eterni di giustizia.

Abbandoniamo l'equivoco, lasciamo le parole gonfie, le discussioni scientifiche ed accademiche, e mostriamo una volta, e per sempre, che l'Italia è uscita dal periodo d'infanzia, ed è già uomo. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Peruzzi ha facoltà di parlare per un fatto personale.

PERUZZI. Sarò brevissimo.

L'onorevole deputato Muratori ha detto che io ho accusato gli uomini i quali siedono oggi al potere di essersi allontanati dalla politica che, inaugurata dal conte di Cavour, fu condotta molto innanzi nel 1871, ed ha soggiunto come avrei dovuto piuttosto rivolgere questo rimprovero a coloro dei quali sono stato amico politico prima del 18 marzo.

Schiettamente, o signori, sarà una brutta vita la mia se mi dovrò trovare sulle spalle i peccati degli amici vecchi ed i peccati degli amici nuovi. (*ilarità*) Ciò non ostante non mi sgomento: ho buone spalle.

Potrei ritorcere all'onorevole Muratori questo stesso argomento, inquantochè egli oggi sostiene l'opera del ministro Vigliani; laddove io non ho aspettato ora a combattere contro i principii che informano l'articolo primo di questa legge. Che vuole? In Parlamento non l'ho potuta combattere per la buona ragione che sono deputato e non senatore; se fossi stato senatore l'avrei combattuta in Senato; se fosse venuta qui l'avrei combattuta qui. Nè credo che alcuno possa dubitare di ciò, inquantochè la mia opinione su questa materia ho avuto occasione di manifestarla più volte, e per dissentimenti di egual natura ho compiuto dolorosi distacchi.

In conseguenza respingo questo rimprovero, e lo ritorco contro l'onorevole Muratori.

MURATORI. Domando la parola per un fatto personale.

PERUZZI. Di più egli affermò un fatto contrario ad uno affermato da me.

Io ho affermato non essere vero che le disposizioni dell'articolo 1 fossero state sostenute da Cavour e da Boncompagni. Mi è parso (se ho bene inteso) che l'onorevole Muratori abbia detto precisamente il contrario, cioè che quegli uomini onorandi le propugnarono.

Ora, io ripeto che mantengo la mia affermazione, inquantochè nella legge del 1854, discussa nel Parlamento subalpino, vi erano degli articoli corrispondenti a tutti gli altri articoli della legge che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

ora discutiamo, ma non vi era un articolo corrispondente all'articolo 1, il quale corrisponde all'articolo 268 del Codice penale sardo, promulgato senza discussione durante i pieni poteri del 1859; e soggiungo che neppure tacitamente si può presumere che esso sia stato approvato dal conte di Cavour, inquantochè è noto come nel 1859 il conte di Cavour fosse in disaccordo coll'onorevole Rattazzi, allora presidente del Consiglio, che promulgò il Codice: tantochè dopo poche settimane lo rimpiazzò al potere.

Del resto non ho altro da aggiungere; senonchè mi dispiace che a proposito di Penelope l'onorevole Muratori sia caduto precisamente nella colpa che io ho rimproverato generalmente ai legislatori italiani. E questa, veramente, è una elegante vendetta della quale mi compiaccio, dopochè egli ha affermato esservi fra lui e me un abisso: lo che io non gli avrei probabilmente detto, ma che sono ben lungi dal contraddire.

Diceva com'io creda essermi preso una piccola vendetta, poichè l'ho colpito col mio discorso sulla via di Damasco, con tanta efficacia, che dopo avere qual conclusione del suo lungo discorso nella discussione generale, proposto un emendamento, il mio discorso ha illuminato di tanta luce l'animo suo, da indurlo, novella Penelope, a disfare siccome inopportuno il suo emendamento. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Onorevole Muratori, indichi il suo fatto personale.

MURATORI. Il fatto personale sta nelle ultime parole dell'onorevole Peruzzi, e spero che la Camera vorrà permettermi una breve replica.

Voglio prima scagionarmi da un'accusa mossami dall'onorevole Peruzzi, inquantochè mi guarderei bene d'indirizzare rimproveri ad alcuno tra i miei colleghi, e molto meno poi all'onorevole Peruzzi.

Mantengo la mia asserzione sulla discussione avvenuta nel 1854 in Piemonte. L'onorevole Peruzzi ricorderà meglio di me che quella legge fu presentata al Parlamento Subalpino dopo il fatto del conte di Santa Rosa, allora ministro di agricoltura e commercio.

In quell'occasione l'opinione pubblica si commosse a tal punto, che il conte di Cavour credè suo debito presentare un progetto di legge speciale. Quelle disposizioni dunque del 1854 erano dirette a colpire fatti della stessa natura di quelli consumati da monsignor Franson, il quale aveva negato l'assoluzione e la sepoltura al ministro Santa Rosa.

Una voce. No! no! È morto nel 1850.

MURATORI. È morto nel 1850, ma la legge del 1854 ebbe questa origine.

Del resto io facevo osservare le disposizioni del

progetto attuale combinare perfettamente colle disposizioni dell'articolo 268 del Codice penale sardo, e ciò non può essere negato.

In fine ringrazio l'onorevole Peruzzi di avermi dato occasione di ritirare la mia aggiunta. Le sue argomentazioni me ne fecero comprendere l'inutilità non solo, ma dimostrato il pericolo nel quale sarei incorso, che avrei cioè anch'io indirettamente sostenuto un falso principio di libertà, il quale mai entrerà nella mia povera mente. Se quindi il ragionamento dell'onorevole Peruzzi mi convinse ad abbandonare la mia proposta, ciò fu un omaggio alle mie convinzioni che sosterrò sempre, come spero anche da sua parte, con lealtà ed a bandiera spiegata.

NANNI. Le obiezioni che intendo muovere contro l'articolo primo di questo disegno di legge non riguardano solamente la forma, ma riguardano ben anche il concetto da cui esso mi sembra ispirato.

Non v'ha dubbio, e la discussione generale ne ha dato la prova, che il progetto sente lo spirito delle dottrine giurisdizionali, non vi ha dubbio che allo stato in cui al presente ci troviamo in Italia, il migliore concetto da seguire in questa questione dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato è il concetto della completa separazione.

Ed a me pare che specialmente l'articolo primo di questo progetto sia diametralmente contrario a questo principio, e ne farò in breve la dimostrazione.

Mi permetterete che io dica, ciò che da altri prima di me fu affermato, come nessun'altra disposizione di legge, analoga a quella che io combatto, sia stata introdotta in altre legislazioni, e neanche le formole del Codice portoghese, e di quello del Canton Ticino, dall'egregio guardasigilli addotte in esempio, concordano pienamente con questa disposizione. Non è vero che la legge del 1854, come testè ripeteva l'egregio nostro collega Muratori, contenesse un principio analogo a questo, soltanto il Codice del 1859 aveva una disposizione simile. Il Codice del 1859 fu emanato nel tempo dei pieni poteri, e poteva per altro quella disposizione essere scusabile in un momento in cui l'Italia, andando incontro al compimento dei suoi grandi destini, poteva realmente temere che una agitazione religiosa impedisse le forze del paese a coadiuvare il movimento.

Se dunque è scusabile la disposizione contenuta nell'articolo 268 del Codice del 1859, non è del pari, a mio modo di vedere, scusabile il volere introdurre in questa legge una disposizione consimile a quella.

Mi permetterete di osservare che quando nel 1871, dopo la grave discussione nella Camera a proposito

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

della legge sulle guarentigie, si pubblicò la legge 5 agosto colla quale si sopprimeva questa disposizione, nessuna voce sia sorta a combattere quella soppressione.

La legge delle guarentigie contiene due titoli: il primo è una legge eccezionale, ed io sperava che fosse transitoria; il secondo titolo di quella legge racchiude chiaramente il concetto della separazione completa fra la Chiesa e lo Stato, per quanto è possibile ad un legislatore di attuarla quando le credenze esistono tuttavia.

Io sono informato, al pari di molti altri, al concetto della piena libertà, sia pure a costo di essere annoverato dall'onorevole Pierantoni fra gli idealisti della libertà. E specialmente in questo caso reputo necessario che il culto e la fede nei grandi principii razionali sia mantenuto saldo, essendo questi principii i soli che dovranno sostituirsi ai dogmi religiosi.

Che cosa sostituirete voi come fondamento della morale quando le credenze vanno mano mano mancando? Non sostituiremo la fede ai grandi dogmi della libertà e della giustizia, a cui vorrei che lo Stato non arrecasse offesa giammai?

La libertà è offesa o no da questo primo articolo di legge?

Io non intendo parlare della libertà della Chiesa, io parlo della libertà in genere, di quella libertà che impone i limiti alla potenza dello Stato, il quale non deve entrare in materie che sono estranee alla sua competenza.

Io non mi preoccupo adunque della libertà della Chiesa, in quanto possa essere necessaria o meno allo svolgimento dei suoi interessi. Le considerazioni di questo genere non entrano nell'ordine delle mie idee, nè veggio alcuna necessità per lo Stato e pel legislatore di occuparsi di ciò che possa tornare utile o dannoso agli interessi della Chiesa.

In tal modo io intendo il principio della separazione, e credo che l'applicazione vera di questo principio non possa avere luogo se non guardando al futuro, invece di guardare al passato, e ponendo come punto di partenza che le credenze costituiscono un pregiudizio e non sono punto necessarie all'avvenire, allo sviluppo della società.

Io, ripeto, non mi preoccupo della libertà della Chiesa nel senso di volere conciliare i suoi interessi con quelli dello Stato.

Coloro i quali hanno sostenuto o combattuto leggi analoghe alla presente, hanno sempre posto in questione la maggiore o minore libertà della Chiesa. A me pare che debba perciò farsi una grande distinzione fra gli oppositori. Alcuni credono che la legge e specialmente l'articolo primo,

sia un'offesa alla libertà della Chiesa, di cui vogliono guarentiti gli interessi; altri, fra i quali ancor io, crediamo che l'articolo primo reca offesa alla libertà in se medesima.

Avviene perciò che tra i sostenitori e gli oppositori del progetto si discuta se esso sia o non sia lesivo della libertà della Chiesa, e si invoca talvolta dagli uni e dagli altri la medesima autorità in sostegno di una differente opinione.

Sotto questo aspetto, i fautori e gli oppositori di questa specie di leggi partono dal concetto medesimo, e differiscono solo in ciò che gli uni credono utile alla Chiesa ciò che gli altri reputano dannoso.

Ne volete un esempio? L'onorevole relatore invoca in sostegno di questo progetto l'autorità del conte di Cavour, di cui leggo le parole citate nella relazione:

« Noi abbiamo l'intima convinzione di non aver mai commesso atto che fosse contrario ai veri e santi principii del cattolicesimo, e se in questa legge abbiamo cercato di allargare il principio della libertà e per altra parte di riformare alcuni abusi dei ministri poco degni dell'altare, noi crediamo non di avere cagionato danno alla religione, ma di avere favorito ai suoi interessi. Noi crediamo di applicare rettamente quel principio del discorso della Corona che l'onorevole Costa di Beauregard con ironia ci gettava avanti nella tornata di ieri.

« Sì, o signori, noi vediamo fermamente avere la religione cattolica molto a guadagnare dalla sua unione coi principii di libertà; noi vediamo fermamente che essa non possa mantenere la sua salutare influenza sugli animi, se non cessa quella lotta che è contraria al suo spirito, contraria alle massime del suo divin Redentore. »

Seguendo questa dottrina, io potrei dirvi: Dunque voi volete mantenere questa salutare influenza della religione, voi credete che questa influenza sia un vantaggio e che possa cospirare colle altre forze sociali al complemento dell'edificio nazionale.

Io invece ritengo e per principio razionale, e per ragioni dedotte dai fatti, che l'influenza della Chiesa non possa giovare allo sviluppo della società, e che quindi lo Stato sia in debito di ispirare la sua politica e la sua legislazione all'idea di abbandonare totalmente la Chiesa, di non riconoscerne in nessun modo la esistenza, di non regolare in nessuna maniera il suo ministero, e di procedere come se la Chiesa non esistesse. Ma (si è detto: ebbene, volete voi che lo Stato non abbia diritto di garantirsi contro i possibili abusi di queste associazioni esistenti, riconosciute o no dallo Stato? Ma certamente nessuno di noi che siamo contrari a questo

articolo di legge, abbiamo in mente di disconoscere nello Stato la potestà di difenderci contro qualunque possibile abuso; solamente domandiamo: ma è un abuso che offende le nostre istituzioni, è un abuso che offende i diritti su cui esercitate la vostra giurisdizione, quello che voi volete colpire? E se è questa la vostra intenzione, risponde a questa intenzione la formola che avete adoperato nell'articolo primo? Ecco, a mio modo di vedere, il vero punto su cui oramai aggirare si debbe la discussione; siamo d'accordo nel riconoscere allo Stato la potenza ed il diritto d'impedire l'azione di un'associazione qualunque, e quindi anche dell'associazione religiosa, quando quest'azione invade il campo dei diritti civili e politici. Siamo d'accordo nel riconoscere questo diritto nello Stato, forse potremo discordare in fatto sulla necessità della legge in un momento in cui quest'azione abusiva noi non vediamo estrinsecarsi in modo allarmante, ma siamo certamente d'accordo nel principio. Dove incomincia il disaccordo è nell'applicazione di questo principio.

Io trovo che l'articolo primo invece di punire l'abuso del ministro del culto che invade una sfera estranea al suo mandato religioso, punisce l'abuso del ministro del culto nei rapporti tra ministro e credente, e trovo essere questo un difetto talmente capitale da rendere impossibile l'approvazione di questo articolo di legge. E che questo difetto sussista nell'articolo, mi basta per provarlo invocare l'illustrazione che l'onorevole relatore della Commissione ci ha dato per giustificarlo.

Ecco in che maniera la Commissione giustifica la necessità dell'articolo 1, e della forma in cui è concepito. Dice: « lo Stato ha il duplice dovere: di garantire tanto la libertà del sacerdote, quanto quella del credente. Libertà della Chiesa non vuole dire la sola libertà del pastore. Per questa missione lo Stato deve reprimere l'*indebito rifiuto dei servizi religiosi* a danno del credente o ad offesa della pace dello Stato.

« La legge penale precisa il momento, in cui il sacerdote tralignando dal suo ufficio spirituale lede il diritto alla religione del credente e della società religiosa con la formola adottata, la quale è in grande parte un ritorno al diritto penale preesistente. »

In queste parole io trovo che la religione del credente, la fede, fu riguardata come un diritto, nella stessa maniera come viene sostenuto il diritto al lavoro; quasi che la società avesse il debito di rendersi dispensiera di religione, ed i ministri del culto fossero depositari di questa fede nell'interesse dello Stato, il quale dovesse vegliare per ve-

dere quando essi abusino nel dispensare la religione e la fede nell'esercizio del loro ministero.

L'equivoco nasce dal doppio senso che può avere la parola *diritto*, chè in questo caso suona *facoltà* o libertà. Non vi è un diritto di religione, ma la libertà religiosa, e questa libertà non viene mica violata dai fatti contemplati nell'articolo 1. Esso perciò stabilisce una sanzione per fatti che non sono delitti.

Ora, con la novella formola che la Commissione presenta, cessano in parte questi difetti. Non traluce più in questa novella forma quello spirito di invasione a cui l'articolo sembrava prima informato; ma la differenza è piuttosto apparente, e se io non mi ingannò, anche nella sua nuova redazione questo articolo conserva in fondo i medesimi difetti.

Le parole aggiunte includono nell'articolo una dichiarazione, ma questa dichiarazione era stata già fatta dall'onorevole guardasigilli, ed a me pare che anche con questa aggiunta non resti schivato quello stesso vizio per cui l'articolo era censurato. Imperocchè quale è la differenza tra questa nuova redazione e l'articolo come si vedeva scritto la prima volta? La differenza è soltanto apparente, ma non sostanziale. È certo che non si ebbe mai in mente di punire con questa disposizione di legge l'abuso del ministro del culto guardandolo solamente nei suoi rapporti con la coscienza del credente; ma la intenzione dell'articolo, anche prima dell'aggiunta, era di punire l'abuso del ministro del culto quando la causa dell'abuso era una causa estranea alla religione, quando l'effetto che ne succedeva era un effetto dannoso al di fuori della coscienza.

Ma pure si è osservato giustamente che una disposizione di legge penale deve contenere gli elementi essenziali del delitto, e che non sia lecito al legislatore di creare il delitto, come non è lecito allo Stato di creare la giustizia o la ingiustizia di un'azione.

E se questa legge incontra una così forte opposizione da parte degli amatori della libertà, questa opposizione si fonda su quella ragione medesima per cui altra volta combattevamo un progetto eccezionale per la sicurezza pubblica, inquantochè elevava a reato ciò che reato non era; per la quale combattevamo il progetto di legge per rendere nulli gli atti non registrati, imperocchè negavamo allo Stato la potestà di rendere lecito ciò che è illecito, di far dipendere la validità di un atto dalla sanzione dello Stato. Noi riconosciamo che al di sopra delle leggi dello Stato vi è la legge razionale, dalla quale attingiamo i criteri per sapere qual

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

fatto è lecito, quale illecito, quale fatto è punibile, quale no.

Stando dunque alla legge razionale, con tali criteri, io trovo che l'articolo in discussione non può essere accolto per ragioni intrinseche.

L'articolo in discussione, oltre alla parola *abuso*, sulla quale si è discusso, contiene le altre parole *che perturba la coscienza pubblica*.

A me pare che la coscienza non abbia diritto di essere garantita dalle sue perturbazioni.

La perturbazione della coscienza è un fatto individuale e si verifica a seconda delle condizioni in cui questa coscienza si trova. Il malvagio non si commuove, non si conturba alla vista del delitto; l'uomo onesto si perturba nella sua coscienza quando lo vede perpetrato. Stabilire come termine di diritto, come lesione di diritto soggetta ad una pena quella che non ha altro effetto che di perturbare la coscienza a me pare uno scambiare il mezzo col fine; a me pare una violazione non solamente del principio della libertà, ma del principio giuridico. Ed ecco come io sono venuto a proporre un emendamento in cui mi sembra che questo difetto sia totalmente eliminato.

Prima però di dir poche parole sulla ragione e sull'intendimento della mia proposta dirò che, seguendo l'ordine logico delle mie idee, io avrei dovuto venire alla conclusione di totalmente sopprimere questo articolo di legge, imperocchè esso si riferisce ad un ordine di cose in cui lo Stato non deve esercitare la sua azione. Ma preoccupato dell'effetto politico che un voto contrario alla legge avrebbe potuto produrre; preoccupato del fatto che la nazione non viene a riscontrare nel nostro intelletto i differenti motivi per cui ciascuno di noi si sia potuto determinare a dare un voto contrario, ma lo interpreta invece nell'insieme, e nelle sue conseguenze, ed in questa occasione potrebbe prenderlo come un voto favorevole al clericato, per queste ragioni io non ho creduto di parlare nella discussione generale, io non ho creduto di associarmi a nessuno di coloro il di cui ordine d'idea era consentaneo al mio, ma mi sono creduto solamente autorizzato a proporre un emendamento all'articolo 1 in cui più spiccatamente si ravvisano i vizi di cui ho parlato finora; togliete questa parte che lede i miei convincimenti razionali e scientifici e io non avrò difficoltà ad approvare la legge.

Vediamo se colla mia proposta si giunge, almeno fino ad un certo punto, a togliere cotale difetto. Io sostituisco col mio emendamento un novello concetto ispirato da quest'idea. Il perturbamento delle coscienze io non lo riguardo più come un fatto in

cui si completi il reato, il perturbamento delle coscienze, è un mezzo perchè il reato si verifichi.

E mi spiego riportando una teorica generale di diritto.

Noi garantiamo il diritto contro tutte le violenti aggressioni, ma noi lo garantiamo pure contro quel genere di aggressioni che, senza appalesarsi colla violenza, si appalesano però colla frode, si appalesano con altri colpevoli artifici. Se io riscontro questi caratteri presso a poco nel fatto del prete il quale abusa dell'influenza che esercita nelle coscienze, appunto perchè queste coscienze sono pregiudicate; se io guardo il fatto del prete il quale, abusando della sua influenza sopra un ignorante, vuole avvalorarsi di questo mezzo per ottenere un fine vietato, allora io trovo che egli commette il reato, nella stessa maniera come lo commette colui che abusa delle passioni o dell'ignoranza del minore, nella stessa maniera come lo commette colui il quale seduce una fanciulla. In questo caso io trovo che i mezzi adoperati, servendo ad un fine pravo, costituiscono il reato per il fine a cui questi mezzi sono indirizzati.

Io non entro più nei rapporti tra il ministro del culto ed il credente, io non invado quella sfera d'azione su cui così bene parlava l'onorevole Peruzzi, citando degli esempi, quella sfera di azione in cui non può essere lecito di entrare, io non turbo quelle relazioni volontarie che vi sono tra il ministro del culto ed il credente. Invece dico: questa credenza che io tollero nello Stato, voi però non potete esercitarla in guisa da turbare nè i diritti dello Stato, nè quelli dei cittadini.

Sono questi gli argomenti con cui si è sostenuta la legge in genere, ma questi argomenti non sono applicabili se non quando sia data alla legge una forma determinata, qual è quella che io presento colla mia mozione.

Volete voi garantire lo Stato dai possibili abusi della Chiesa? Lo volete garantire dai possibili abusi dei ministri del culto?

Ebbene voi guardate nell'opera di questi ministri, nell'influenza che essi esercitano per ragione del loro ministero, per lo stato delle credenze, per il fatto del pregiudizio, voi guardate in questo fatto la possibilità di una lesione la quale, quando succede, avete il diritto di reprimere. Ma se la lesione non avviene, se il fatto che voi chiamate perturbatore non è indirizzato a produrre una lesione esteriore, voi non potete entrare in una competenza che non avete, perchè entrereste in un ordine di cose spirituale ed interno che sfugge ad ogni apprezzazione di giudizio.

Il mio emendamento distrugge questo difetto, im-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

perocchè, se il ministro del culto si avvale della sua autorità, o degli atti del suo ministero per influire sulla coscienza al fine di ottenere che i cittadini si astengano dall'esercitare i loro diritti, o non adempiano agli obblighi nascenti dalle leggi, egli commette un reato, e sarà punito nel modo prescritto dalla legge.

E quale è la differenza tra questa formula e la formula proposta? La differenza forse nel fatto non è così grave, come mi pare che all'onorevole guardasigilli sia sembrata in quella conferenza che abbiamo avuta nel seno della Commissione. Ammette la Commissione, ammette il Ministero che, in genere, non si possano punire cotali abusi, se non quando perturbano esternamente, se non quando sono diretti ad ottenere un fine mondano. Ebbene, adoperiamo dunque una formula che sia adatta ad esprimere questo concetto.

Se voi dite: l'abuso del ministro del culto che, offendendo le istituzioni e le leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica, voi non avete distrutta l'incertezza di questa disposizione; imperocchè io vi rispondo subito: offende le leggi dello Stato? Ma quest'offesa in che consiste? O consiste in uno di quei fatti che le leggi attualmente contemplan e reprimono, ed allora avete il diritto comune, il ministro del culto ha commesso un reato, lo si punisce, come si farebbe di ogni altro cittadino; se poi il fatto, che voi chiamate abuso, e che perturba la coscienza pubblica non costituisce un reato ai termini della legge, ed allora voi come lo punirete? Con questo articolo? Dunque questo articolo sarà applicabile a tutti i fatti non determinati dalla legge, ciò che costituisce il suo peccato di origine. Esso rimane indeterminato come prima; perchè, il dire in genere: è punita l'offesa contro le leggi, è dire una teorica, ma non è una disposizione legislativa. L'offesa contro le leggi è certamente punita, ma spetta alla legge stessa il determinare quale è l'offesa punibile, quale è il fatto che deve chiamarsi offesa. La mia proposta distrugge in gran parte questa indeterminazione, ma l'aggiunta a cui la Commissione sarebbe inclinata ad aderire lascia in fondo le cose come sono.

Si è discusso per sapere che cosa significhi *abuso*, quale sia il fine dell'uso e il cominciamento dell'abuso. Le critiche su questo punto furono esaurite nella discussione generale, alla quale non intendo ritornare. Dirò solamente che, quando con questo articolo che io propongo è delimitato lo scopo, a cui il fatto abusivo deve tendere per costituire reato, cessa ogni discussione sulla parola *abuso*.

Nella stessa maniera colla quale io posso punire il padre, il quale, abusando della sua autorità sul fi-

glio, lo induce a commettere un reato, punisco pure il ministro del culto, il quale, abusando della sua autorità sulle coscienze dei credenti, li induce ad uno scopo che per me è dannoso alla società, è dannoso all'individuo. Allora la parola *abuso* prende una determinazione della seconda parte dell'articolo; è come se si dicesse: « il ministro del culto che, valendosi degli atti e dell'autorità del suo ministero, influisce sulla coscienza. » La parola *abuso* in questo caso non è diversa dalla parola *uso*; è abuso appunto pel fine cui tende, ed è sempre abuso perchè questo fine è estraneo al culto religioso.

Io dunque ho finito lo svolgimento della mia proposta. Dichiaro che fui indotto a farla unicamente pel desiderio che questa legge, oltre all'altro genere di ostacoli che incontrava, non incontrasse una resistenza dipendente ancora da ragioni teoretiche più che dal timore delle sue conseguenze. Quindi colla mia proposta ho inteso di agevolare l'approvazione di questo progetto di legge. Questo è il mio intendimento. Epperò, ove la Commissione ed il Ministero abbiano qualche cosa da aggiungere o da togliere dalla formola proposta da me, io naturalmente dichiaro che non ci tengo per nulla. Soltanto desidero che il concetto da me espresso sia accolto dagli egregi colleghi della Commissione, e trionfi anche con una forma che si potrà trovare migliore della mia, ma che io, avendo escogitata colla scorta di queste idee e di questi principii non ho saputo trovare.

Con queste dichiarazioni, raccomando al ministro ed alla Commissione l'accettazione della mia proposta.

CORTE. Sarò brevissimo, poichè non è mio intendimento di fare un discorso, ma semplicemente una dichiarazione per chiarire i motivi per cui mi ritengo obbligato a votare contro quest'articolo primo.

I miei colleghi i quali da qualche anno siedono in questa Camera, ricorderanno che all'epoca in cui si discuteva la legge sulle garanzie, fui tra i pochi, i quali si opposero alla medesima. Allora, se con poca autorità di parola, però con un profondo convincimento, combattei la legge sulle garanzie.

Io non voleva allora che si mettesse il Pontefice al di sopra della legge; ora del pari non mi sento autorizzato a porre alcuna classe di cittadini al di sotto della legge. Mi sovvegno che nel Senato del regno, nell'occasione in cui si discuteva il Codice penale, l'egregio senatore Pescatore diceva che egli preferiva i gesuiti agli atei. Per conto mio dico che preferisco i gesuiti e gli atei agli ipocriti! Ora credo che il votare questa legge sarebbe per parte mia un atto d'ipocrisia. Qui si parla d'abuso di sa-

cramenti, e siccome non sono credente, e non uso dei sacramenti, non posso capire come se ne possa abusare. Stimò un grande errore il credere che si possa combattere l'oltracotanza sacerdotale con questo sistema, col quale, come fu detto egregiamente da qualche oratore, non si cerca altro che di soddisfare la coscienza di coloro i quali per una parte vogliono comprare beni ecclesiastici, e per l'altra desiderano procacciarsi un passaporto pel paradiso, firmato da un prete.

Ora, o signori, io per questi uomini non faccio leggi, mi contento di disprezzarli.

Io domando come si fa a tenersi fuori del campo dell'ipocrisia, quando si vuole processare un prete per una questione di cui io non capirò mai niente? Eppure potrei essere chiamato anche a giudicare come giurato, e contemporaneamente si permette che a Napoli si spari il cannone nel momento che si celebra quell'insigne scioccheria che è il miracolo di San Gennaro.

Così non combatterete il cattolicesimo, lo renderete più potente, perchè farete perdere il criterio della giustizia e dell'onestà a tutti i cittadini. (Bene! a sinistra)

Io credo che ci sia una sola arma che possa essere valevole contro il cattolicesimo; quest'arma è la libertà, ed è la sola che dobbiamo adoperare. (Bene!)

La mia coscienza ripugnerebbe certamente se un giorno dovessi vedere che un cittadino qualunque per il mio voto dato in quest'Aula fosse incarcerato per una questione per cui io dichiaro che non ho mai capito, non capisco e non capirò mai niente.

Se questa legge andrà in esecuzione, come farete a formare un *giurì*? Lo dovrete formare di soli credenti, perchè all'infuori di essi nessuno potrà tirare la linea di separazione fra l'uso e l'abuso.

Io ho parlato brevemente, ho detto queste poche parole nell'interesse della gran causa alla quale mi dedicherò sempre, della causa della libertà.

Qualunque interpretazione contraria si volesse dare non mi commoverebbe punto, e dirò: *Barbarus hic ego sum quia non intelligor illis*.

PRESIDENTE. Sull'articolo 1 vennero presentati vari emendamenti: l'uno dell'onorevole Nanni, il quale fu da lui svolto nel discorso che ha testè pronunziato; un altro dell'onorevole Capo, che da esso fu sviluppato nella discussione generale; un terzo dell'onorevole Filopanti, che ha ora il diritto di svolgerlo.

Intanto do lettura dell'emendamento dell'onorevole Nanni, il quale è così concepito:

« Art. 1. Il ministro del culto, che abusando degli atti o dell'autorità del suo ministero, influisce sulla

coscienza con mezzi tendenti ad impedire o rimuovere i cittadini dall'esercitare i loro diritti civili o politici, o dall'adempire agli obblighi nascenti dalle leggi, sarà punito, ecc. » Continua come il progetto concordato fra il Ministero e la Commissione.

L'emendamento proposto dall'onorevole Capo è il seguente:

« Il ministro del culto il quale nell'esercizio delle sue funzioni sconoscendo o disprezzando leggi dello Stato, ecc. » Continua come l'articolo concordato tra il Ministero e la Commissione.

L'onorevole Filopanti ha presentato il seguente emendamento:

« Il ministro di un culto che, abusando di atti del proprio ministero, turba la pace pubblica, o quella delle famiglie, è punito col carcere da un mese ad un anno, e con multa fino a mille lire. »

Poi viene l'articolo che precede e che diverrebbe secondo, il quale suona così:

« Art. 1. Qualunque ministro di un culto procederà alle cerimonie religiose di un matrimonio, senza che gli consti il precedente atto di matrimonio civile, è punito col carcere da uno a quattro mesi. »

Come ho già detto, gli altri avendo svolto i loro rispettivi emendamenti, la facoltà di parlare spetta all'onorevole Filopanti per dar ragione della sua proposta.

FILOPANTI. Signori, il disegno di legge, che vi sta dinanzi, e particolarmente l'articolo 1 che tutto lo compendia, pone il dito sopra una piaga mortale, che è il dissidio omai inconciliabile fra la moderna società e tutte le religioni esistenti.

Quantunque la proposta di legge sia di un'evidente insufficienza a guarire un tanto male, siccome non pertanto tende a menomarne in piccolissima parte gli effetti, io, con tranquilla coscienza, voterò parecchi degli articoli proposti, ma non ne voterò alcuni, se non vengono emendati in guisa da renderli migliori di quanto mi sembrano colla redazione proposta dall'onorevole Commissione. L'articolo 1 è evidentemente di una così difficile redazione che lo stesso guardasigilli ha confessato che non soddisfa neppure al suo animo, dando così una bella prova che all'alto intelletto ed al profondo sapere egli accoppia ancora la dote della sincerità e della ingenuità, che mai non si scompagna dai grandi caratteri.

Io ho studiata una formola che mi sembrasse preferibile a quella proposta dal ministro e dalla Commissione, e dapprima ho trovato che la primitiva redazione del Ministero era preferibile, a senso mio, a quella della Commissione. La differenza non consiste che in una sola parola, ma di grave mo-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

mento. Il ministro vorrebbe puniti soltanto gli atti positivi, la Commissione vorrebbe punite ancora le omissioni.

Io volevo ovviare a questo ed a qualche altro minor inconveniente della redazione dell'onorevole Commissione, proponendo quell'emendamento di cui ha dato lettura l'onorevole nostro presidente che consiste nella formola ministeriale, lievemente cangiata, cioè:

« Il ministro di un culto che, abusando di atti del proprio ministero, turba la pace pubblica, o quella delle famiglie, è punito col carcere da un mese ad un anno, e con multa fino a mille lire. »

Ma, siccome la redazione da me proposta in origine, quantunque, a mio avviso, alquanto meno cattiva di quella della Commissione, non soddisfa me neppure, e siccome, d'altra parte, io sono fortunato d'aver sentito proporre dall'onorevole Nanni una formola dell'articolo primo che, agli occhi miei stessi, è di gran lunga preferibile alla mia, così di buon grado ritiro questo mio primo emendamento, e aderisco a quello dell'onorevole Nanni, e l'accetto tanto più volentieri, inquantochè egli è chiaro, preciso e pratico.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora ella ritira il suo emendamento?

FILOPANTI. Ritiro l'articolo secondo mio, che corrisponde all'articolo primo della Commissione e del Ministero.

PRESIDENTE. Va bene.

FILOPANTI. Ma perchè, o signori, vorremo noi lasciarci sfuggire questa preziosa occasione di colmare una lacuna grave che esiste nella nostra legislazione, e che non si rinviene nell'analogo complesso d'articoli del Codice penale belgico, dal quale sono stati in parte ricavati gli articoli del progetto di legge che ci sta davanti?

È una lamentabile mancanza della nostra legislazione penale quella che lascia così di sovente la possibilità al clero cattolico di celebrare il matrimonio religioso avanti il matrimonio civile.

L'onorevole mio amico Cairoli, con la sua elegante e simpatica favella, vi ha già esposte le fondamentali ragioni per volere che sia anteposto al matrimonio religioso il matrimonio civile; vale a dire che allorquando si lascia celebrare il matrimonio religioso, avanti a quello che devesi concludere avanti l'autorità civile, la prole nascita corre il pericolo di essere considerata come spuria, e quindi di non poter legittimamente adire all'eredità paterna, se per avventura, come di frequente pur troppo avviene, è omissa il matrimonio civile.

L'altro pericolo si è che una inesperta donzella rimanga derelitta, tradita, disonorata.

È una abitudine, a mio avviso, deplorabile di tutti i ministri, di tutti i poteri esecutivi, e di tutte le Commissioni, di non volere modificata alcuna delle loro proposte, nè nella sostanza, nè nella forma.

Desidero che facciano in questo caso una onorevole eccezione alla cattiva abitudine degli altri poteri esecutivi e delle altre Commissioni; tanto il Ministero, nel quale la maggior parte di noi ha riposto la sua fiducia e la sua simpatia, quanto l'onorevole Commissione, la quale ne ha presentato un rapporto così splendido di eloquenza e di dottrina.

Ma se per avventura la Commissione ed il Ministero rigettassero l'emendamento Nanni, io dichiaro che nella mia coscienza mi vedrò ridotto a dover votare contro l'articolo 1. Spero che l'onorevole ministro e la onorevole Commissione non vorranno respingere l'altro mio emendamento relativo al matrimonio civile, a meno che l'onorevole guardasigilli non volesse prendere il solenne impegno di provvedere a questo inconveniente con una futura legge.

A me sembra però che la cosa più saggia sarebbe di non lasciare sfuggire questa occasione, e di fare un articolo di legge, il quale sarebbe d'assai più facile e semplice esecuzione di tutti gli altri che ci sono proposti, che incontrerebbe l'approvazione della coscienza della maggior parte del paese. Oso dire perfino, o signori, che sarebbe approvato dalla maggior parte degli stessi parrochi, ai quali pure bisogna rendere giustizia col confessare che sono nell'immensa loro maggioranza uomini onesti, e desiderosi del bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, non resta che mettere ai voti l'articolo 1.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È mio dovere dichiarare quale delle formole variamente proposte sia quella che da me viene accettata, e brevemente dirne i motivi.

Nella formola della Commissione non si fa che spiegare l'articolo 1 con un inciso, che l'abuso degli atti del ministero ecclesiastico deve essere qualificato e circoscritto unicamente a quei casi in cui l'abuso offenda le Leggi o le istituzioni dello Stato.

A mio avviso, questo concetto potrebbe riputarsi implicito nella formola già adottata nell'altro ramo del Parlamento; ma avendo io dichiarato di volere usare grandi riguardi per evitare mutazioni profonde, le quali potessero per avventura creare ostacoli novelli ed impreveduti a trasformare questo progetto in legge, non ho motivo di oppormi ad

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

una lieve aggiunta, la quale non fa che rendere più chiaro ed esplicito un concetto, a mio credere, già implicitamente racchiuso nella formola senatoria dell'articolo 1.

Ho ascoltato con molta attenzione le discussioni che si sono fatte su questo articolo 1, e le osservazioni dell'onorevole Peruzzi che muovevano da scrupoli onorevoli; dappoichè egli ha mostrato di temere che si punisca come *abuso* il fatto del prete che celebri due messe, o che altrimenti violi doveri puramente ecclesiastici indifferenti alla società civile, infrangendo soltanto i canoni e le leggi della Chiesa. Ora, ad evitare in modo più sicuro codesto pericolo, utile mi sembra l'aggiunzione dell'inciso proposto dalla Commissione.

Esso rende manifesto che non tutti gli abusi del ministero religioso, ma soltanto quelli i quali offendano lo Stato nelle sue Leggi e nelle sue istituzioni, costituiscono l'oggetto delle sanzioni di questo articolo 1. Ed in tal guisa tanto più risulterà giustificato dal punto di vista razionale e giuridico il disposto della Legge, non potendosi dubitare della legittimità dell'azione difensiva e repressiva dello Stato, allorchè si tratta appunto d'impedire e reprimere atti che importino un'offesa alle sue Leggi ed istituzioni.

In questo elemento caratteristico risiederebbe il titolo indubitato della competenza dello Stato, della potestà di punire del legislatore sociale. Conseguentemente il senso dell'articolo 1 meglio risulterebbe determinato da questa modificazione, che dal mio canto accetto.

La sostanza del reato si compone adunque di due elementi: l'abuso commesso dal ministro del culto, e un determinato effetto dannoso che da questo abuso sia derivato. Non ogni abuso dei ministri del culto costituisce i reati contemplati nell'articolo, bensì quelli soltanto coi quali il sacerdote invada il campo riservato all'azione ed alla competenza dello Stato, e si elevi a censore, oppugnatore, insidiatore delle istituzioni e delle Leggi della civile società.

L'altro elemento, consistente nello effetto dannoso che deve derivare dallo abuso, suppone non già un abuso recondito pel quale sia necessario aprire investigazioni vessatorie di fatti che per la loro natura debbono rimanere segreti nei rapporti tra il sacerdote ed il credente, ma un abuso il quale abbia prodotto estrinsecamente un danno notorio, pubblico, che cioè abbia prodotto il peculiare effetto, che ne sia derivata una commozione od agitazione popolare, il turbamento della pubblica coscienza, ovvero della pace delle famiglie.

Con ciò è evidente, o signori, che la proposta ag-

giunzione tende non già ad ampliare, ma sempre più a limitare e circoscrivere la sfera d'applicazione dell'articolo 1; e quindi gli scrupoli elevati contro la sua indeterminatezza, e contro il pericolo di arbitrarie applicazioni, possono considerarsi eliminati.

L'onorevole Nanni invece propone un'altra formola, alla quale ho veduto accostarsi benanche l'onorevole Filopanti; essa agli occhi miei non ha altro inconveniente se non quello di essere incompleta e difettiva.

Infatti egli vorrebbe incriminare l'abuso del ministro del culto, soltanto allorchè consista nell'influenza esercitata sulle coscienze con mezzi tendenti ad impedire o rimuovere un cittadino dall'esercizio dei suoi diritti civili o politici, o dall'adempire agli obblighi nascenti dalle Leggi dello Stato.

Voi già vedete il concetto della mancanza d'ossequio alle Leggi dello Stato, sotto altra forma, ricomparire anche in questa compilazione.

Ma, o signori, possono ben concepirsi abusi dei ministri del culto, non esercitati a danno di particolari cittadini, per lo scopo determinato d'impedire ad essi l'esercizio dei propri diritti, o l'adempimento dei doveri sociali; e che nondimeno offendano le Leggi e le istituzioni dello Stato; imperocchè siano incompatibili col rispetto di queste istituzioni, e con la loro morale autorità sulle coscienze dei cittadini: ed in questo caso più non si vede il particolare cittadino offeso, danneggiato, limitato nell'esercizio dei suoi diritti, o nell'adempimento dei suoi doveri.

A me sembra adunque, che quando si sia introdotta nella formola la consentita limitazione, che l'abuso allora soltanto è reato, allora soltanto è incriminabile, quando tragga seco il pregiudizio o l'offesa delle Leggi ed istituzioni dello Stato; si è già adoperata una locuzione, che in sè comprende ben anche la formola proposta dall'onorevole Nanni.

Laonde se l'onorevole Filopanti ammette, che dal momento in cui l'abuso del sacerdote è inconciliabile coll'incolumità dello Stato, colla tutela delle sue Leggi e delle sue istituzioni, nulla manca all'essenza di un atto incriminabile; egli potrebbe più facilmente accostarsi alla formola della Commissione che a quella dell'onorevole Nanni, la prima essendo più ampia e comprensiva, ed in essa si contiene l'ipotesi di fatto raffigurata dall'onorevole Nanni.

Non credo che abbisognino di speciale confutazione i ragionamenti dell'onorevole Corte. Egli però ha usata una parola assai grave, che è mio dovere di respingere. Ha detto che il votare questa Legge sarebbe un'ipocrisia. Ha soggiunto che, non avendo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

egli credenze religiose, non capisce niente delle proposte sanzioni legislative, nè capirebbe le relative questioni se dovesse deciderle come giurato in processi su questa materia. Ma l'onorevole Corte s'inganna a partito nel supporre questa Legge fatta per gli uomini che abbiano due coscienze, che vogliono ad un tempo, come egli esprimevasi, i beni della terra e quelli del cielo, comperare quaggiù i beni ecclesiastici, e procurarsi nondimeno un passaporto pel paradiso. Non è dell'interesse di questi individui che la legge si occupa; la legge ha innanzi a sè uno scopo assai più alto e più importante. Dove è mai persona veramente liberale, quale che sia la sua credenza religiosa, e ne abbia pur una o nessuna, a cui possa riuscire indifferente che lo Stato riceva offese ed attentati alle sue Leggi ed istituzioni?

Quando nell'articolo s'introduca l'inciso proposto dalla Commissione, quale ne sarà il significato? Io l'ho dichiarato: tutti indistintamente, appartenano a qualunque opinione religiosa o ad una setta filosofica, se fanno atti incompatibili col rispetto delle Leggi e delle istituzioni dello Stato, colla loro salvezza ed integrità, ed esercitino un'influenza insidiosa sull'esistenza e stabilità delle istituzioni medesime, delinquono, e meritano pene. No, non vi ha, onorevole Corte, alcun cittadino intelligente e liberale, il quale in tal caso sia in diritto di dire che non capisce nulla di quello che potrebbe essere chiamato a giudicare, e che, dandosi il voto a questa legge, si commetta un atto d'ipocrisia!

No: noi invece non facciamo che rendere omaggio al supremo principio della libertà sociale, che limita l'esercizio di quelle individuali per conservare lo Stato sicuro e preservato dalle offese e dagli attacchi dei privati; non facciamo che affermare la supremazia e la sovranità dello Stato, innanzi ed al disopra a tutte le altre nemiche pretese che gli si possano elevare contro.

In quest'ordine di fatti noi siamo a fronte dell'esercizio legittimo della sovranità nazionale, e nessuno potrà farci rimprovero di uscire dal cerchio dei politici rapporti e di penetrare in un campo estraneo alla civile competenza.

Io credo superflue queste spiegazioni anche per l'onorevole Corte: ma non ho potuto lasciar cadere senza risposta alcuna l'ingiusta parola che nel calore dell'improvviso gli è forse sfuggita dal labbro!

Riassumendomi adunque, dichiaro che aderisco all'aggiunta proposta dalla Commissione nell'articolo 1 della Legge. Essa mi sembra utile specialmente a rendere chiare le questioni da proporsi ai giurati, ed a circoscrivere i caratteri dell'abuso del ministero ecclesiastico. Siccome poi essa comprende

la formola dell'onorevole Nanni, così mi permetterei di pregarlo acciò voglia ritirare la sua, considerandola, dietro le mie dichiarazioni, già fusa ed anch'essa contenuta in quella della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Nanni, ritira la sua proposta?

NANNI. Io debbo insistervi. Mi duole di non poter accettare l'invito dell'onorevole ministro, poichè a me sembra che, quantunque la mia formola sia compresa in quella della Commissione, questa non raggiunga lo scopo che io mi propongo, quello cioè di dare una determinazione meno vaga.

Ecco la ragione per cui insisto.

PIERANTONI, relatore. Sarò brevissimo. Non rispondo all'onorevole Corte il quale ha parlato solamente per motivare il suo voto. Egli però ha lanciato una parola che la Commissione respinge. Egli ha detto, io non uso dei sacramenti, quindi non potrei parlare d'abuso o non abuso. Preferisco gli atei e i gesuiti agli ipocriti. Qui vi sono legislatori consci dei loro doveri.

È ragione plausibile il dire non voto una legge perchè non saprei applicarla?

Solone non aveva scritto il parricidio nelle leggi, credendolo impossibile. I legislatori che lo seguirono non scrissero tale mostruoso reato per loro stessi. L'onorevole Corte ha fatto come quell'ingenua improvvisatrice italiana, la quale invitata ad improvvisare sul rimorso, smise di poetare dichiarando di non sentire il rimorso. (*Risa*)

L'onorevole Corte sa che io proposi alla Camera l'emendamento che tolse ai chierici la esenzione dal servizio militare. Allora feci larga professione delle mie idee di libertà, che non permettono dubbiezze; ma non pensavo di sentire che la libertà applicata alle relazioni fra lo Stato e la Chiesa potesse condurre alla estrema conseguenza dell'impunità dei reati. Respingo questa specie di guasta libertà in nome dell'ordine sociale.

All'onorevole Peruzzi debbo una breve risposta.

Egli è rimasto, nella lunga discussione generale, come il guerriero sotto la tenda; nulla intese, nulla comprese di ciò che si disse sinora. Aveva preparato un discorso; volle recitarlo. Colla sua autorità parlamentare, col facile sapere e con frase elegante ha fatto il giuoco dei proverbi (*Si ride*), nel quale non potrei stargli contro, ed ha esordito con una insinuazione non degna della sua rispettabilità. Ha detto che io non citai nella relazione il Codice di Zurigo, perchè egli credeva che non l'avevo trovato favorevole alle mie idee. Respingo questa insinuazione. Ieri dichiarai che nella relazione era occorso un errore di stampa, e che invece del Codice del

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

Cantone Ticinese si era stampato: Codice di Zurigo. L'articolo del Codice Ticinese del 1873 fu letto dall'onorevole ministro guardasigilli. Oade io ho ragione di deplorare che un uomo tanto autorevole come l'onorevole Peruzzi abbia fatto base fondamentale del suo discorso un errore di stampa. (*Si ride*) Egli si accese al nome della libertà, figliuola sua prediletta, che conforta tutti i suoi amori, ed accusò la Commissione del reo intento di voler perturbare la pace delle famiglie; mi fece copiatore degli arresti del Parlamento e mi ricacciò nel più nero dispotismo. Parliamo a carte scoperte, onorevole Peruzzi. Io riconosco tre sistemi dominanti intorno alle relazioni dello Stato colla Chiesa: il sistema della separazione assoluta dello Stato dalla Chiesa vigente nel Belgio, il sistema dell'unione dello Stato colla Chiesa, il sistema giurisdizionalista, o dei concordati. Sotto qualunque di questi sistemi, dall'arcivescovo di Malines al barone di Anethan, che fece la relazione nel Senato sopra il Codice del Belgio del 1867, nessuno osò negare allo Stato il diritto di punire. Questa libertà dei malfattori non può essere una applicazione della formola economica: *lasciate fare, lasciate passare*. Questa nel Codice penale vuol dire: *aprire tutte le prigioni ai condannati e fatela finita con la repressione sociale*.

Io non intendo come un antico ministro dell'interno possa volere di tali cose. L'onorevole Peruzzi, che è un profondo criminalista, che è un dottissimo amministratore, e lo prova lo stato florido della sua bellissima città, di cui è sindaco (*Mormorio — No! no!*) non ha il diritto di dire: non voglio questo reato nel Codice. Dimostri invece che con l'esercizio spirituale non si possono commettere reati. Tregua agli equivoci ed ai furori! Noi lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Con la presente legge non si volle attaccare i dogmi, nè le discipline cattoliche. Noi siamo incompetenti su questa materia; volemmo determinare per legge che la Chiesa non può coll'esercizio del suo ministero negare l'uso dei diritti politici e civili al cittadino, dei diritti e dei doveri dello Stato, invadere, cioè, le competenze della società civile. Ogni libertà si determina con la coesistenza delle altre libertà, con la esistenza dello Stato.

Tutti gli esempi che ha citato l'onorevole Peruzzi non erano del caso, erano contrari alla verità, non corrispondenti al fine della legge ed alla sua repressione penale. Egli diceva; se una donna va al potere giudiziale a riferire di essere stata respinta dal prete, chiamerete voi marito e moglie per vedere cosa è avvenuto fra loro? Violerete la coscienza e la famiglia? No, onorevole Peruzzi, non è

questa ipotesi una conseguenza dell'applicazione della legge, dappoichè ella deve sapere che il diritto della famiglia rimane protetto da altre disposizioni di legge. La prova non si estende ai fatti del confessionale, i reati intorno l'ordine della famiglia si reprimono per azione privata.

L'onorevole Peruzzi chiese se vi sia il diritto di occuparsi delle credenze. No, la libertà religiosa è pienamente garentita; ma l'azione esteriore dei culti cade sotto il dominio del legislatore.

L'onorevole Peruzzi dovrebbe lacerare buona parte del Codice che l'onorevole Muratori gli ha ricordato, per sottrarre i culti alla garentia ed alla repressione della legge penale. Noi non facciamo questioni canoniche, nè questioni teologiche. Le mie convinzioni ed i miei studi non mi permetterebbero di ficcarmi in simigliante ginepraio.

La legge che siamo per votare non tocca la libertà spirituale della Chiesa, non minaccia il clero in generale, ma il clero colpevole, quello che abusando dell'esercizio spirituale del proprio ministero, lede i principii fondamentali dello Stato. Lo Stato in questo caso interviene non per fare da canonista nè il teologo, ma per punire.

E l'elemento costitutivo del reato esiste, dappoichè il dolo che spinge il clero all'abuso del suo ministero produce il danno pubblico. Questo danno pubblico essendo di sensibilità è diverso dal danno reale che si verifica nelle due grandi categorie dei reati contro la persona fisica e la proprietà.

La prova oggettiva di questo danno non si può attingere che dalla coscienza pubblica. La coscienza pubblica, la quale è la manifestazione solenne del sentimento d'italianità, che è il principio fondamentale della nostra esistenza, della coscienza civile del popolo provvido dei suoi diritti e doveri, i quali il clero non gli può togliere.

La finiscano dunque i preopinanti a scomunicarci con pompose frasi siccome rei del peccato di offesa libertà. Io sono tetragono a queste immeritate censure.

Io credo di avere amato la libertà della mia patria che ho difesa da soldato e che difendo da legislatore. Nessuno è giudice delle mie idee, del mio patriottismo. (*Bene!*)

La relazione è tutto un commento della legge. Essa rimane a tutela della mia opera di deputato. Vi legga ciascuno ciò che vuole, anche il diritto al lavoro, ultima novità che per analogia d'idee vi scopri l'onorevole Nanni.

Dopo queste brevi risposte dichiaro che la Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Nanni. La Commissione aveva fatto atto di prudenza parlamentare conservando l'articolo 1 del

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GENNAIO 1877

progetto ministeriale senza emendazioni, perchè già votato dal Senato. Le leggi debbono essere l'accordo dei due rami del Parlamento e si debbono prevenire talvolta discrepanze, che possono mandare alle calende greche leggi necessarie. Stamane ha tenuto conto delle obiezioni ed ha proposto un emendamento che il ministro accetta e che rimuove le dubbiezze. In questo stato di cose la Commissione non ha preferenze: deve scegliere tra l'emendamento dell'onorevole Nanni e l'articolo del progetto ministeriale già emendato. Se l'articolo dell'onorevole Nanni fosse più chiaro, più concreto, la scelta non sarebbe dubbia. Ma crede l'onorevole Nanni che il suo articolo sia elegante nella forma e chiaro nel concetto? In esso si comincia per dire: « Il ministro dei culti che abusando degli atti e dell'autorità del suo ministero, » ecc. Questa parola *autorità*, nel linguaggio giuridico, ha un valore tutto diverso da quello dell'azione del sacerdozio, che non è più coatta. Oggi la Chiesa, per il suo ministero spirituale, non può più invocare la coazione secolare. È vero che l'onorevole Peruzzi disse che la religione non è altro che un vincolo volontario del pensiero; ma egli non si ricorda, a mo' di tutti i battezzati, il giorno in cui fu portato al fonte battesimale.

Il vincolo del battesimo s'impone dalla tradizione religiosa della famiglia. Qualche oratore ha scoperto i liberi pensatori nelle fasce!

Dopo il cattivo uso della parola *autorità* l'onorevole Nanni usa l'elastica parola *influisce* e poi quella più sconfinata *sulla coscienza con mezzi tendenti ad impedire e rimuovere i cittadini*.

Questo articolo è peggiore del progetto senatoriale, che abbiamo voluto emendare. Inoltre l'adozione dell'articolo Nanni per essere tanto comprensivo condurrebbe alla necessità di emendare l'articolo 3 ad evitare ripetizioni.

In vista di questi vizi e di queste conseguenze la Commissione prega la Camera di procedere innanzi e di aver fede e certezza che i principii generali del diritto rimangono immutabili nei Codici e che la magistratura chiamata a far quello che non può fare il legislatore il quale non è tenuto all'impossibile, saprà salvare i cittadini da accuse non meritate.

PRESIDENTE. Ora passeremo ai voti sull'articolo 1.

Innanzitutto do lettura dell'articolo proposto dall'onorevole Nanni, così concepito:

« Il ministro del culto, che abusando degli atti o dell'autorità del suo ministero, influisce sulla coscienza con mezzi tendenti ad impedire o rimuovere i cittadini dall'esercitare i loro diritti civili o politici, o dall'adempiere agli obblighi nascenti dalle leggi, sarà punito, ecc. »

Domando se questo articolo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 1 redatto dalla Commissione d'accordo col Ministero.

Ne do lettura:

« Il ministro di un culto che, abusando del suo ministero in offesa delle istituzioni e delle leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a mille lire. »

Chi è d'avviso che quest'articolo debba essere approvato è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Invito l'onorevole Morrone a presentare una relazione.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

MORRONE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, n° 5987, portante modificazioni all'ordinamento dei giurati. (V. Stampato, n° 22-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

La seduta è levata alle 6 25.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero;

2° Interpellanza del deputato Di Rudinì al presidente del Consiglio intorno alle intenzioni del Governo riguardo alle proposte della Commissione d'inchiesta sulla Sicilia;

3° Discussione del progetto di nuovo regolamento della Camera.

Discussione dei progetti di legge:

4° Spesa pel concorso dell'Italia all'esposizione universale di Parigi;

5° Modificazione della circoscrizione militare territoriale;

6° Abolizione dell'arresto personale per debiti;

7° Spesa per la costruzione dell'ospedale italiano in Costantinopoli, di un ricovero pei marinai e delle carceri consolari nella stessa città.

